



Provincia di Parma

Servizio Viabilità e Infrastrutture

**PROVINCIA
DI PARMA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Quadro di Riferimento Programmatico

RILIEVI TOPOGRAFICI



GEO 3 s.r.l.
PARMA
Topografia-Progettazione-Cantieristica
Via Edison - Volta n° 25/A - 43125 Parma (PR)

GEOLOGIA-GEOTECNICA



EN GEO S.r.l.
ENGINEERING GEOLOGY
Via Suor Maria Adorni, 2 - 43100 Parma

ARCHEOLOGIA



Via Nove Martiri, 11/A - 42124 Reggio Emilia

INSERIMENTO AMBIENTALE



AMBITER S.R.L.
Via A. Nicolodi 5/A - 43126 Parma

PROGETTAZIONE



Via V. Simeoni n° 12
66036 Orsogna (CH)
Tel. 0871/869652
Email info@studiomontepara.it

Prof. Ing. Antonio Montepara

ELABORATO

QRP

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

DATA :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Elisa Botta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

1753 - Q R P 01.00 R0

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REV0					
REV1					
REV2					

COMMITTENTE



Provincia di Parma

UBICAZIONE

Provincia di Parma

Comuni di Sala Baganza, Felino, Collecchio, Parma

OGGETTO

PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

Verifica di Assoggettabilità a VIA

AMBITER S.r.l.
società di ingegneria ambientale

Via Nicolodi, 5/A 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

Dott. Giorgio Neri



REDAZIONE

Dott. Amb. Gabriele Virgilli
Dott. Amb. Alessio Ravera
Dott. Nat. Silvia Del Fiore

COLLABORATORI

CODIFICA

1 7 5 3 - S P A - Q R P - 0 1 / 1 9

ELABORATO

DESCRIZIONE

QRP

Quadro di Riferimento Programmatico

01	Nov. 2019	G. Virgilli	A. Ravera	S. Del Fiore	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE			APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1753_SPA_Quadro Programmatico	AR	1753

INDICE

0. PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I E DELLA L.R. 4/2018 E S.M.I.	4
2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE	6
2.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	6
2.2 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	16
2.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	19
2.3.1 Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti.....	21
2.3.2 Mappe del rischio potenziale.....	22
2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	24
2.4.1 Tavola C1.6: "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale".....	26
2.4.2 Tavola C.3.6 "Carta forestale".....	31
2.4.3 Tavola C.4.1 "Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa"	32
2.4.4 Tavola C5: "Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale"	34
2.4.5 Tavola C.6.1: "Ambiti rurali"	37
2.4.6 Tavola C8: "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio"	39
2.4.7 Tavola C.11.1: "Gerarchia funzionale della rete stradale"	42
2.4.8 La Rete Ecologica della Pianura Parmense – Variante al PTCP approvata	44
2.4.9 Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Variante al PTCP 2008).....	46
3. PIANI DI LIVELLO COMUNALE.....	49
3.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI SALA BAGANZA	49
3.1.1 Sistema infrastrutturale	50
3.1.2 Ambiti e trasformazioni territoriale.....	53
3.1.3 Fasce di rispetto e tutela.....	56
3.1.4 Tutela degli elementi naturali e paesaggistici.....	59
3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DI FELINO	63
3.3 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DI COLLECCHIO	64
3.4 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PARMA	64
3.4.1 CTG 01A-9 "Tutele e vincoli ambientali"	65
3.4.2 CTG 02A-9 "Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche - Monumenti urbani e territoriali da tutelare".....	67
3.4.3 "CTG 03-9 Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti".	67
3.4.4 "CTP 04 – Rete Ecologica"	68
4. INQUADRAMENTO DEI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA ED ARCHEOLOGICA.....	71
4.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA	71
4.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA	75

ALLEGATI CARTOGRAFICI

- Tavola QRP-01 – Stralcio Atlante Fasce Fluviali Variante PAI (Tavola 4 Ottobre 2016)
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP 02 – Stralcio Piano Gestione del Rischio Alluvioni "Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP 03 – Stralcio Piano Gestione del Rischio Alluvioni "Mappa del rischio pericolosità"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP 04 – Stralcio Tavola C.1.6 PTCP - "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 05 -Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali" – Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP 06 - Stralcio Tavola C.11.1 PTCP "Gerarchia funzionale della rete stradale"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 07 - Stralcio Tavola C.5 b1 PTCP "La Rete Ecologica della Pianura Parmense"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP - 08 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 6d "Approfondimento in materia di tutela delle acque"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 09 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 "Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP – 10- Stralcio PSC Sala Baganza "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 11 - Stralcio PSC Sala Baganza "Fasce di rispetto e tutela"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 12 - Stralcio PSC Sala Baganza "Tutela degli elementi naturali e paesaggistici"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 13 - Stralcio PRG Felino Tavola "Disciplina d'uso del suolo"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 14 - Stralcio Tavola 2 del PCS di Collecchio
Planimetria, scala 1:5.000
- Tavola QRP - 15 - Stralcio Tavola VIN 2.3 del PUG di Collecchio "Tutela e vincoli di natura paesaggistico-ambientale) "
Planimetria, scala 1:5.000
- Tavola QRP - 16 - Stralcio CTG 01A del PSC di Parma "Tutela e vincoli ambientali"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP - 17 - Stralcio CTG 02A del PSC di Parma "Monumenti urbani e territoriali da tutelare"
Planimetria, scala 1:10.000
- Tavola QRP – 18 - Stralcio CTG 03 del PSC di Parma "Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti"
Planimetria, scala 1:10.000

0. PREMESSA

La Provincia di Parma con Decreto Presidenziale n. 62 del 26 aprile 2017 ha approvato il programma triennale lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori 2017.

La Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 1249 del 28/08/2017 ha approvato l'accordo di collaborazione con la Provincia di Parma, ai sensi dell'art.15 L. n.241/90, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della Pedemontana fra la SP121R e la SP15 in Comune di Sala Baganza.

Pertanto, la Regione e la Provincia (ai sensi dell'art. 167, comma 2, lett. d), L.R. 21 aprile 1999, n. 3) hanno attivato una collaborazione finalizzata a compartecipare alle spese di progettazione del tratto citato fra la SP121R e la SP15 e il 23/10/2017 è stata stipulata la convenzione avente ad oggetto la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico è definita la conformità del progetto con le indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti. In particolare sono stati considerati i seguenti piani di settore e piani sovraordinati:

- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Sala Baganza;
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Felino;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Collecchio;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Parma;

oltre ad un'analisi di altri vincoli di tutela naturalistica e paesaggistica eventualmente insistenti sull'area di intervento.

Nei capitoli seguenti sono indicate le prescrizioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sopra elencati che hanno indirizzato la progettazione della nuova infrastruttura viaria comprese le opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, mentre nelle allegate figure fuori testo sono riportati gli stralci della cartografia rapportati al tracciato di progetto.

1. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I E DELLA L.R. 4/2018 E S.M.I.

Il progetto in esame prevede la realizzazione strada extraurbana secondaria (C1) per uno sviluppo longitudinale complessivo di 4.000 m.

Con riferimento agli elenchi di opere contenuti negli allegati al D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e nella L.R. 4/18 e s.m.i., l'intervento in progetto rientra nella definizione dell'**allegato IV, punto 7.h)** del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: **“strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis”** e nella definizione dell'**allegato B2** della L.R. 4/18: **strade extraurbane secondarie** (categoria **B.2.43**).

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4/18 il progetto è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening).

Per quanto attiene l'individuazione dell'Autorità competente, di seguito si riporta interamente l'art. 7 della L.R. 4/18 e s.m.i., il quale individua l'Ente di riferimento in funzione della tipologia di progetto:

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

- a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;*
- b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;*
- c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.*

2. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:

- a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;*
- b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;*
- c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;*
- d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;*

3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.

4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e la V.I.A. su richiesta del proponente.

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definita dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato in indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali, e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

In base a quanto previsto dall'art. 7 l'Autorità competente per il progetto in esame risulta essere la Regione Emilia Romagna, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Si evidenzia inoltre che il tracciato di progetto interessa le fasce di 150 m soggette a tutela del Torrente Baganza e del Rio Baganzale; pertanto, in sede di progettazione definitiva dovrà essere acquisita l'Autorizzazione paesaggistica, come richiesto ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (cfr. art. 142, lettera c). In allegato alla presente Studio viene fornito un approfondimento specifico relativo agli aspetti paesaggistici interessati dall'intervento di progetto.

2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE

2.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; in modo particolare è perseguito il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (con particolare attenzione a quelle degradate) anche attraverso usi ricreativi.

Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.

I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

Il PAI costituisce inoltre riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art. 26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

1. Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
2. Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del Piano per il tracciato di cui si tratta;
3. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

A seguito dell'evento alluvionale del 13 Ottobre 2014, sono state confermate, assieme alla significativa criticità del T. Baganza in corrispondenza dell'abitato di Parma, le condizioni di generale squilibrio del corso d'acqua e del suo bacino idrografico. La piena del Baganza, confluita con quella del T. Parma già laminata dalla cassa di quest'ultimo Torrente, ha comportato criticità anche nei tratti di valle con franchi ridotti sui rilevati arginali ed in particolare in corrispondenza della città di Colorno.

Si è pertanto manifestata l'urgenza di procedere alla Variante del P.A.I. per il tratto del T. Baganza da Calestano alla confluenza con il T. Parma e del T. Parma da Parma alla confluenza con il F. Po, provvedendo nel contempo all'aggiornamento dei contenuti della pianificazione di bacino vigente, PAI e PTCP sia per i quadri conoscitivi che per l'analisi di pericolosità e rischio e conseguenti obiettivi e misure di tutela.

La Variante al P.A.I. di cui trattasi ha avuto lo scopo di *“mettere a sistema le risultanze dei numerosi studi ed approfondimenti condotti dalla Regione Emilia Romagna, da AIPO e dalla Provincia di Parma che hanno evidenziato la necessità di nuovi interventi di laminazione, non previsti dalla pianificazione vigente.”*

Il P.A.I., infatti, deve necessariamente recepire quanto contenuto nel Piano di Gestione delle Alluvioni sia nelle mappe di pericolosità e di rischio che nelle misure individuate per l'ARS (Aree a Rischio Significativo di alluvione) relativa ai torrenti Parma e Baganza.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, con Deliberazione n.4 del 7 dicembre 2016, ha provveduto all'adozione della "*Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po*". La Variante è stata successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima n.120 Anno 159).

Si consideri al riguardo che, rispetto al 2001 (approvazione del PAI vigente con D.P.C.M. 24 Maggio 2001), a seguito delle nuove conoscenze acquisite e della più recente disponibilità del DTM sia pre che post evento alluvionale dell'Ottobre 2014, la delimitazione delle fasce fluviali vigenti del T. Baganza è stata aggiornata secondo i criteri generali che di seguito si richiamano, così come spiegati dalla Relazione del Progetto di Variante P.A.I nella versione adottata¹.

Fascia A

La fascia A è stata delimitata tenendo conto delle aree di deflusso della piena dell'ottobre 2014 e dell'inviluppo degli alvei attivi dal 1976. Sono inoltre state ricomprese in fascia A le principali aree boscate ripariali prospicienti a sponde in erosione e le aree appartenenti al demanio fluviale.

Fascia B e C

Per la delimitazione delle fasce B e C si è tenuto conto di tre distinte situazioni con riferimento agli effetti dell'evento alluvionale, ricercando un equilibrio ottimale fra la necessità di salvaguardare gli insediamenti presenti, in alcuni casi molto rilevanti ai fini economici e produttivi, e quella di ripristinare una regione fluviale compromessa dagli interventi antropici:

- 1. aree allagate con interessamento di estese aree insediate (Parma e Felino);*
- 2. aree allagate con marginale coinvolgimento di aree insediate;*
- 3. aree non allagate in condizioni di naturalità o seminaturalità;*
- 4. aree non allagate insediate che generano pressioni sulla regione fluviale.*

¹ Si precisa che al momento della redazione del documento la versione approvata dei documenti di variante non è ancora disponibile sul sito dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Fascia B di progetto (punto 1)

In corrispondenza del tratto urbano di Parma, fra la confluenza in Parma e il ponte della tangenziale, è stato inserito un limite B di progetto in corrispondenza del tracciato delle arginature storicamente presenti e tenendo conto del progetto degli interventi urgenti di difesa idraulica conseguenti l'evento alluvionale dell'ottobre 2014, progettati al giugno 2015 e realizzati o in corso di completamento da parte di STB Regione Emilia Romagna. E' stato inoltre inserito un tratto di limite B di progetto della fascia B in corrispondenza delle arginature di delimitazione della cassa di espansione, così come individuate nel Progetto preliminare di AIPo e nel Decreto 2016/3 del 21.09.2016 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario di Governo.

In corrispondenza dell'abitato di Felino è stato inserito un tratto di limite B di progetto il cui tracciato è posto in corrispondenza del limite delle aree del demanio fluviale, in relazione alla necessità di valutare, nell'ambito di un progetto di rifunzionalizzazione idraulica e valorizzazione ambientale delle aree demaniali (vedi Annesso 1 - scheda BA07) le opere necessarie per la difesa dell'abitato di Felino.

Infine si è confermato il limite B di progetto, presente nel vigente PTCP, in sponda destra in località Marzolaro, Comune di Calestano, per la difesa dell'insediamento produttivo, per il quale è stata definita una scheda di criticità specifica (vedi Annesso 1 – scheda BA02).

Fascia B in naturalità (punti 2 e 3)

Come noto la fascia B è definita nel PAI come quella porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento funzionale ad assicurare la laminazione delle piene, dalla riattivazione delle forme fluviali ancora correlate da punto di vista morfologico, paesaggistico ed eco sistemica alla dinamica fluviale che le ha generate e dalla tutela delle aree di elevato pregio paesaggistico ed ambientale.

Per il tratto a monte della città fino a Calestano, il limite di fascia B è stato quindi verificato ed aggiornato sulla base dei nuovi dati disponibili per tener conto delle aree allagate durante l'evento del 2014, delle aree boscate ripariali (Carta uso del suolo, Regione Emilia Romagna 2008 - codici Uso Suolo Corine-land cover 3113, 3231, 5112, 5111), delle aree di pregio naturalistico, del demanio fluviale, dell'involuppo degli alvei storici attivi al 1976, in coerenza con il metodo di delimitazione.

Al fine di assicurare un'efficace funzionalità idraulica, la nuova fascia B ricomprende in generale tutte le aree allagate nell'evento del 2014. Sono state escluse le sole aree urbane della città di Parma, dove è stato inserito il limite B di progetto e alcune aree anch'esse insediate molto circoscritte e coinvolte negli allagamenti per fenomeni locali di erosione e modesta tracimazione delle sponde, come è stato possibile accertare nel corso dei sopralluoghi post alluvione. Tali situazioni sono quelle riportate nell'Annesso 1 e per esse dovranno essere definite modalità di difesa sito specifiche.

Sono state invece incluse in fascia B ampie aree golenali ad uso prevalentemente agricolo, significative per la potenziale capacità di laminazione naturale ma che non sono state allagate durante l'evento dell'ottobre 2014, per effetto dell'abbassamento dell'alveo. Si è così definito un obiettivo del Piano che è quello di ripristinare la capacità di laminazione naturale e per questo il limite di fascia B è stato posto in corrispondenza degli elementi fisici (orli di scarpata, terrazzi, strade, ecc.) ancora rilevabili nei DTM e che delimitano lo spazio di pertinenza fluviale.

Fascia C (punto 4)

La fascia C del PTCP è stata localmente ampliata utilizzando il nuovo DTM e tenendo conto in particolare delle aree allagate durante l'evento dell'ottobre 2014.

A conclusione della delimitazione, con riferimento alla necessità di ripristinare assetti morfologici di maggior equilibrio, si rileva che incidono sulla regione fluviale restringendola e in alcuni casi canalizzandola per tratti significativi, numerosi insediamenti produttivi in fascia C presenti su entrambe le sponde. Tali insediamenti non sono stati generalmente interessati da allagamenti per tracimazione delle sponde durante l'evento del 2014 e sono stati pertanto esclusi dalla fascia B. Tuttavia non possono essere considerati in sicurezza rispetto ai fenomeni di erosione, asportazione e crollo delle sponde. Per essi sono state individuate nelle schede dell'Annesso 1, le principali criticità e gli indirizzi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

La Figura 2.1.1 riporta lo schema delle fasce fluviali sopra descritte.

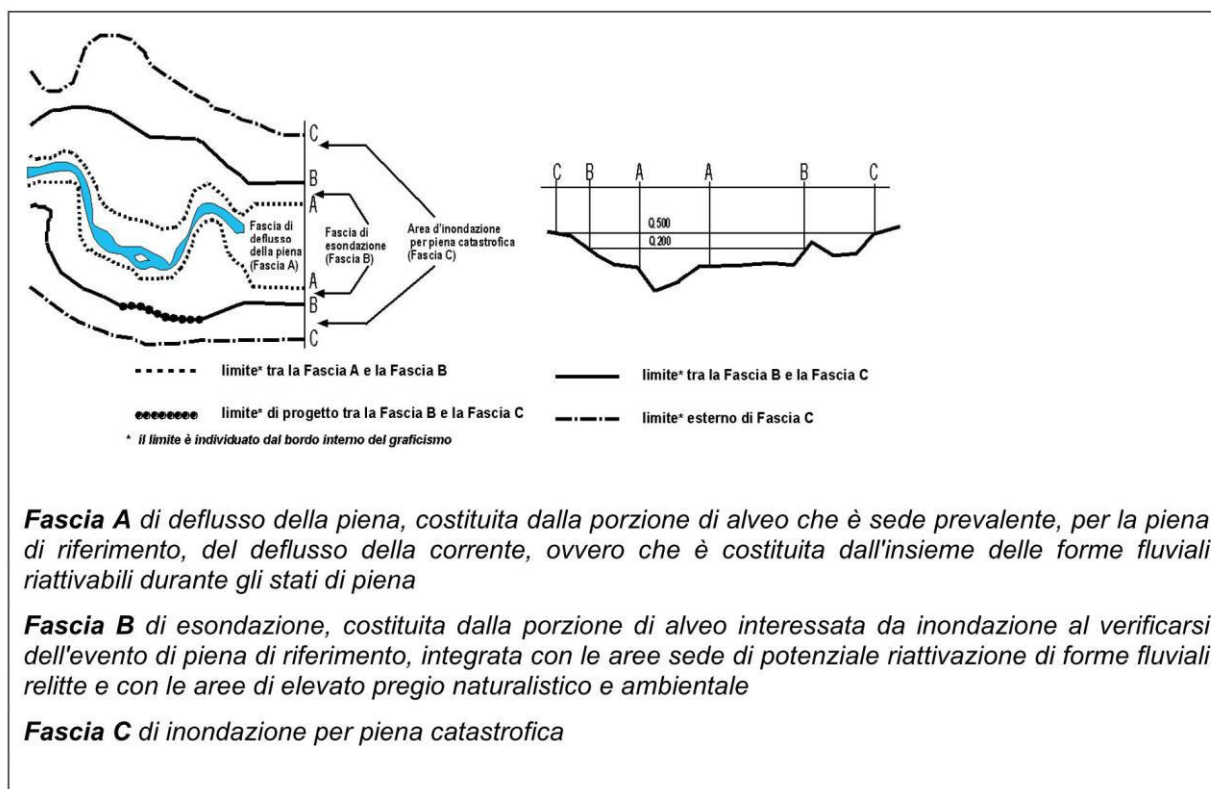


Figura 2.1.1 – Schema fasce fluviali PAI

Il progetto in esame attraversa il T. Baganza e pertanto interessa le fasce A, B, e C, come desumibile dalla consultazione della Tavola QRP-01 (stralcio della "Tavola 4 – Ottobre 2016" dell'Atlante delle Fasce fluviali del P.A.I., Variante al PAI)

Di seguito sono riportati, per completezza di trattazione, i principali articoli delle NTA del PAI che contengono vincoli e/o prescrizioni che direttamente od indirettamente possono riguardare l'opera in progetto.

Art. 29 – Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Ai sensi del comma 1 il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Ai sensi del comma 2 nella Fascia A sono vietate:

- a) *le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*
- b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- c) *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*
- d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*
- e) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
- f) *il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*

Ai sensi del comma 3 nella Fascia A sono per contro consentiti:

- a) *i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;*

- b) *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- c) *le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*
- d) *i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;*
- e) *la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;*
- f) *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;*
- g) *il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;*
- h) *il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;*
- i) *il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- j) *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*
- k) *l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*

Ai sensi del comma 4, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Ai sensi del comma 5, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B)

Ai sensi del comma 1 nella Fascia B il Piano *persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.*

Ai sensi del comma 2 nella Fascia B sono vietati:

- a) *gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;*
- b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);*
- c) *in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*

Ai sensi del comma 3 sono per contro consentiti:

- a) *gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*
- b) *gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*
- c) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*
- d) *l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
- e) *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*

Ai sensi del comma 4 gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Ai sensi del comma 1, nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

Ai sensi del comma 2, i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Ai sensi del comma 3, in relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Ai sensi del comma 4, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Ai sensi del comma 5, nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

Ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

Ai sensi del comma 2 l'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

Ai sensi del comma 3 le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

La "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B"² fornisce i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi di natura tecnica sulla base delle quali redigere lo studio idraulico che deve corredare i progetti e le opere, necessario a valutare la compatibilità delle stesse con le prescrizioni del Piano Stralcio. Secondo quanto richiamato dal punto 1.3, su tutti i corsi d'acqua che non siano Po, Tanaro, Dora Riparia, Dora Baltea, Ticino Adda e Oglio, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino, è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del Nulla Osta idraulico, ai sensi del T.U. 523/1904 e successive modifiche, la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera mediante la trasmissione di apposita scheda descrittiva, ai fini dell'aggiornamento dei catasti delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturali soggette a valutazione di impatto ambientale individuate nel DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, Allegato A, e successive modificazioni e integrazioni.

Al punto 2, relativo ai contenuti dello studio di compatibilità idraulica, si specifica che lo studio di compatibilità deve essere svolto sulla base di una definizione dell'intervento a livello **di progetto definitivo**.

² approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 e aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006

Con riferimento a quanto sopra esposto, in sede di progettazione definitiva le Autorità competenti all'espressione del Nulla Osta idraulico per la realizzazione degli attraversamenti in progetto valuteranno la necessità di richiedere uno specifico Studio di Compatibilità Idraulica.

2.2 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano Regionale Tutela Acque (P.T.A.) della Regione Emilia Romagna, adottato con deliberazione C.R. n. 633 del 22/12/2004, è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Del. n. 40 del 21 dicembre 2005. Il P.T.A. costituisce lo strumento mediante il quale la Regione, in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94, persegue la tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal D. Lgs 152/99 (ormai abrogato dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.). Il P.T.A. della Regione Emilia Romagna costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana, utilizzando un criterio integrato che prende in considerazione, oltre agli aspetti più tipicamente di carattere qualitativo, anche gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, etc.).

A tal fine, il Piano individua, fra l'altro, zone di protezione (corrispondenti ad aree da assoggettare a specifiche modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali), individuandole anche cartograficamente. Le aree di protezione delle acque sotterranee sono distinte in zone del territorio pedecollina - pianura e zone del territorio collinare - montano.

Il tracciato di progetto (vedi Figura 2.2.1) ricade in parte all'interno del settore D, definito come *"Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea"*, e in parte nel settore A, definito come *"Settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione"*.

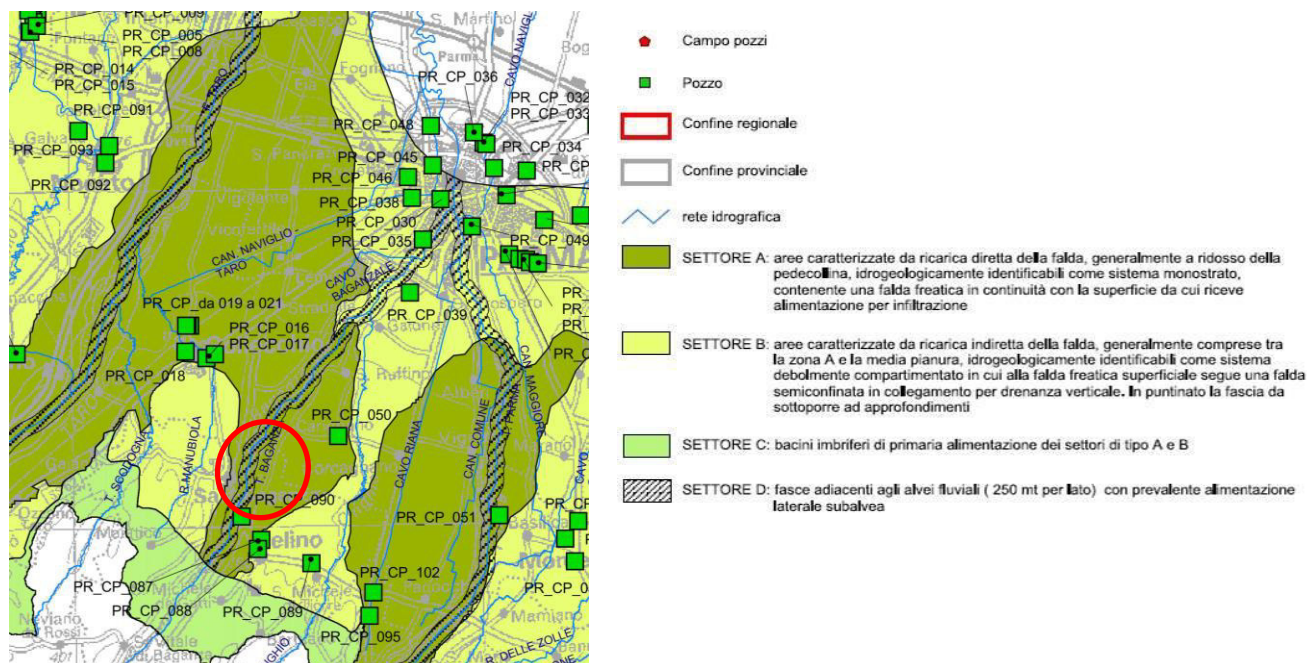


Figura 2.2.1 – Stralcio Tavola 1 PTA “Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica”. In rosso è evidenziata l’ubicazione dell’area di progetto

Si riporta di seguito lo stralcio dell’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. contenenti le disposizioni per le zone di protezione descritte.

art. 45 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura

1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, letto a);

2 aree di ricarica della falda:

a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;

a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I. il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con

riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;

b) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lettere a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:

b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;*
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;*
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.*

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala locale;

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e varie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;*
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;*
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi. L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;*

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3 emergenze naturali della falda: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;

4 zone di riserva: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

In considerazione di quanto sopra riportato non si ravvisano elementi di incompatibilità delle opere in progetto con i disposti del P.T.A.

2.3 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (*Direttiva alluvioni*), recepita con il D. Lgs. 49/2010, al fine di guidare la politica per la gestione del rischio di alluvioni e indirizzare nel modo più efficace gli interventi sul territorio, attraverso un'azione concertata tra Amministrazioni, Gestori e portatori di interesse per la gerarchizzazione delle aree di rischio e la definizione degli obiettivi di sicurezza e delle priorità di intervento.

Le misure del Piano sono volte a conseguire tre obiettivi principali:

- migliorare, nel minor tempo possibile, la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi eccessivi;
- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;
- favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni³ è un *piano strategico* che, a partire da una appropriata diagnosi dello stato di fatto del quadro della pericolosità e del rischio di alluvioni definito con l'attività di mappatura, definisce gli obiettivi concreti che si devono raggiungere in un arco di tempo stabilito. Il PGRA deve contenere, infatti, le misure necessarie *per raggiungere l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti, della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.*

Il PGRA deve affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle Mappe di Pericolosità e di Rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma di Misure" relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (*ex art. 7, c. b)* del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

La rilevante estensione del bacino del fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo reticolo idrografico hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti:

- Reticolo principale: costituito dall'asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari (lunghezza complessiva pari a circa 5.000 km);
- Reticolo secondario collinare e montano: costituito dai corsi d'acqua secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali;
- Reticolo secondario di pianura: costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa Pianura padana;
- Aree costiere marine: sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po;
- Aree costiere lacuali: sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Lago Maggiore, Como, Garda, ecc.).

³ Previsto dall'articolo 7 D.Lgs. 49/2010 e dall'articolo 7 Dir. 2007/60/CE.

Le mappe della pericolosità riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua sia naturali che artificiali; anche le mappe del rischio sono state elaborate per gli ambiti territoriali in presenza di "corsi d'acqua naturali" e gli ambiti territoriali in presenza del "reticolo secondario artificiale".

2.3.1 Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti

La mappatura delle aree inondabili discende dagli eventi di piena storici, dalle risultanze degli studi di settore più recenti nonché dalle conoscenze locali fornite dal Servizio Tecnico di Bacino e dall'AIPo.

Gli scenari di pericolosità sono così definiti:

- *P3 – H (Alluvioni frequenti: tempi di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità);*
- *P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità);*
- *P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi).*

Nel caso oggetto di studio è stata consultata la mappa della sezione 199SE – Sala Baganza sia per l'ambito territoriale del **reticolo naturale principale e secondario** che la stessa sezione relativa all'ambito territoriale del **reticolo secondario di pianura**, rispettivamente riportate nelle successive Figure 2.4.1 e 2.4.2.

Nel caso oggetto di studio è stata consultata la mappa della sezione 199SE – Sala Baganza per l'ambito territoriale del **reticolo naturale principale e secondario** da cui si evince che il tracciato attraversa aree che ricadono in scenari di pericolosità P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) e P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità); si veda lo stralcio riportato nella Tavola QRP 02 "Stralcio Piano Gestione del Rischio di Alluvioni – Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti".

Per quanto riguarda l'ambito territoriale del **reticolo secondario di pianura** si evidenzia che il tracciato non attraversa aree con scenari di pericolosità, come riportato nella figura seguente.

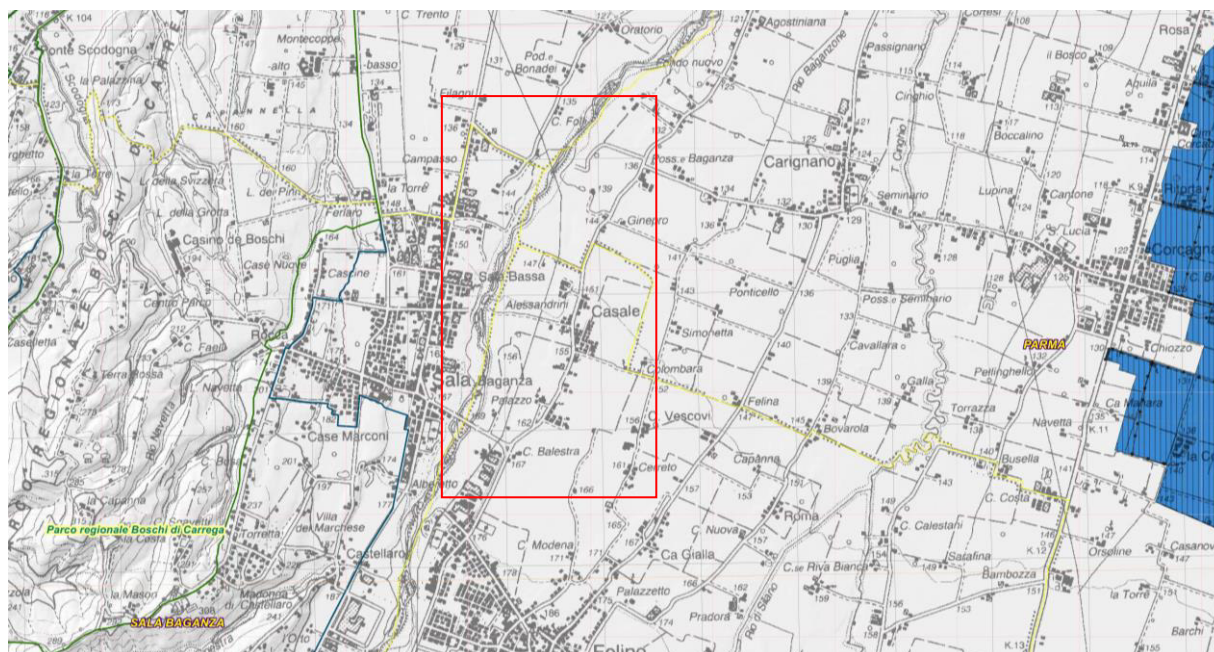


Figura 2.33.1 – Stralcio della *Mappa della Pericolosità* del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo secondario di pianura. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).

2.3.2 Mappe del rischio potenziale

Per quanto attiene al rischio alluvioni, le mappe di riferimento *“indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le quattro classi di rischio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 Settembre 1998 [...]”*; le mappe di rischio, in particolare, risultano dall'interpolazione delle mappe delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità indagati e gli elementi esposti censiti e raggruppati in classi di danno potenziale omogenee.

Le classi di rischio, individuate come da D.P.C.M. 29/09/1998, richiamato nel D. Lgs. 49/2010 che recepisce la Direttiva 2007/60/CE, sono così definite:

- classe di rischio R4: *rischio molto elevato per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;*
- classe di rischio R3: *rischio elevato per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;*

- classe di rischio R2: *rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;*
- classe di rischio R1: *rischio moderato o nullo per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.*

La determinazione del rischio discende dalla combinazione, in forma matriciale, di parametri di vulnerabilità, danno e pericolosità; l'implementazione della matrice ha consentito di attribuire, ad ogni elemento esposto, una classe di rischio. Sono state definite diverse matrici in funzione della diversa intensità e modalità di evoluzione dei processi di inondazione negli ambiti territoriali considerati in modo da tenere nella giusta considerazione il diverso impatto, in termini di pericolo per la vita umana e danno per le attività antropiche.

Nel caso oggetto di studio sono state consultate la mappa della sezione 199SE – Sala Baganza per l'ambito territoriale del **reticolo naturale principale e secondario** da cui si evince che il tracciato attraversa aree che ricadono nelle classi di rischio R1 (Rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato); si veda lo stralcio riportato nella Tavola QRP 03 “ Stralcio Piano Gestione del Rischio di Alluvioni – Mappa del rischio potenziale”.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale del **reticolo secondario di pianura** si evidenzia che il tracciato non attraversa aree in classi di rischio, come riportato nella figura seguente.

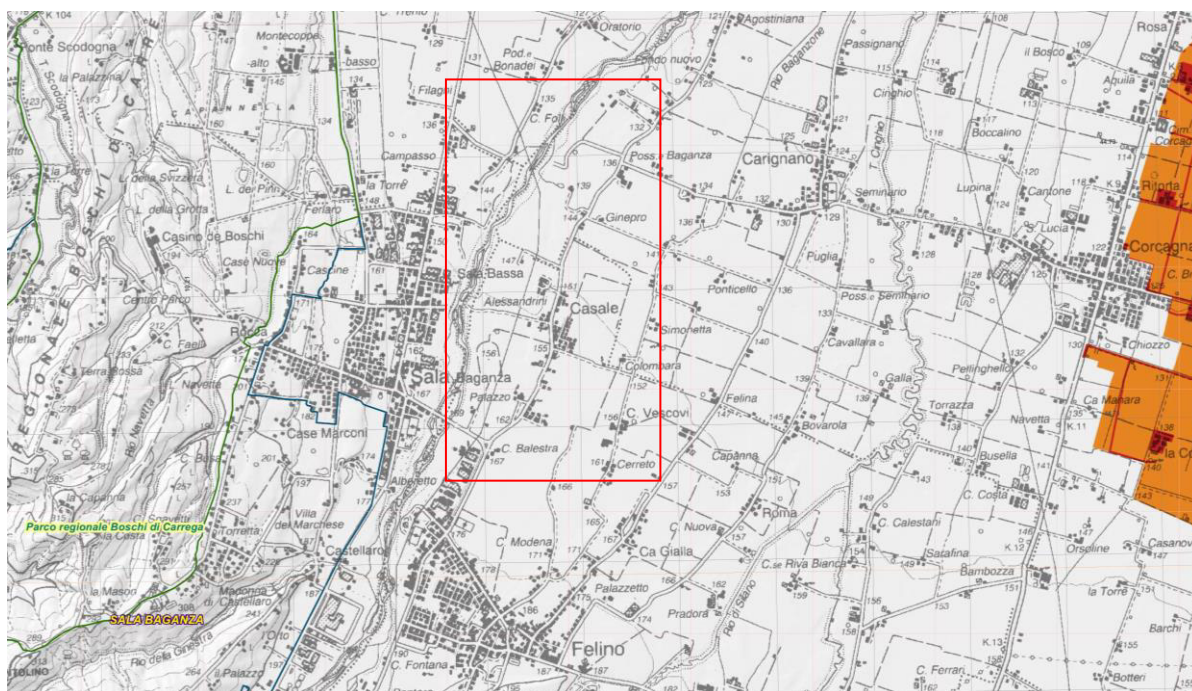


Figura 2.3.2 – Stralcio della *Carta del Rischio* del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo naturale principale e secondario. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).

2.3.2.1. Delibera di Giunta Regionale n. 1300 del 1/08/2016

Con la DGR 1300/2016 la Regione Emilia Romagna ha emanato le prime disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

La delibera, per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1) rappresentate nella cartografia, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, chiarisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

Per il tracciato di progetto valgono pertanto le prescrizioni discusse nei paragrafi 2.2 e 2.4

2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con Del. C.P. n 71 del 25.7.2003.

Nel corso degli anni sono state approvate una serie di varianti (alcune in itinere) che hanno provveduto ad aggiornare/adequare il piano a sopravvenute leggi di settore in quanto il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a *delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale*, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

In particolare l'ultima variante specifica ha riguardato l'adeguamento del PTCP alla Variante PAI-Baganza; di seguito si riporta una descrizione dell'iter che ha portato all'approvazione dell'ultima variante specifica.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, con Deliberazione n.4 del 7 dicembre 2016, ha provveduto all'adozione della "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po". La Variante è stata successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima n.120 Anno 159).

La Variante del PAI riguarda l'aggiornamento delle fasce fluviali del torrente Baganza e Parma, da Calestano a confluenza Parma in zona urbana, e il torrente Parma, da Parma alla confluenza in Po, con specifico riferimento alla definizione di obiettivi e misure di riduzione del rischio.

L'ABDPO ha provveduto in particolare all'aggiornamento dei contenuti della pianificazione di bacino vigente (PAI) sia in termini di quadro conoscitivo di base che in termini di valutazioni di pericolosità e rischio, definendo conseguentemente obiettivi e misure anche tenendo in considerazione gli effetti conseguenti all'evento alluvionale del 13 ottobre 2014.

Al fine di adeguare i contenuti e le disposizioni di riferimento della pianificazione provinciale alle nuove previsioni di tutela della pianificazione di bacino, la Provincia di Parma, ai sensi della stessa Intesa PAI-PTCP e secondo quanto previsto dall'art. 65, commi 4 e 5, del D.Lgs.152/2006, ha provveduto all'elaborazione di una specifica variante di adeguamento del PTCP.

L'aggiornamento del P.T.C.P., in particolare del tematismo relativo alle fasce fluviali definite nella Tavola C1 "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico-Culturale", è previsto dallo stesso Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalla Provincia, Regione Emilia-Romagna e ADBPO, per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, ai sensi dell'Art.57 del DLgs n.112 e art.21 della LR 20/2000, nonché dell'art.1 delle stesse Norme di Attuazione del PAI.

La suddetta Variante è stata elaborata quale Variante specifica al P.T.C.P., in recepimento delle previsioni di Piani sovraordinati, e pertanto in attuazione e con le procedure di cui all'art. 27-bis della L.R. 20/2000 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017, ponendosi i seguenti obiettivi:

- adeguamento\aggiornamento delle delimitazione delle fasce fluviali del P.T.C.P. rappresentate nella Tavola C1 "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico-Culturale" (scala 1:25.000), approvato con Del. di C.P. n.134 del 21.12.2007, attraverso il recepimento dei contenuti (definizione aggiornata dei limiti fascia A, B, B di progetto e C) della Variante PAI adottata con Del. del C.I. n.4 del 7 dicembre 2016, relativa al Torrente Baganza (tratto Calestano – confluenza T. Parma e area urbana confluenza T. Baganza e T. Parma);
- integrazione del repertorio cartografico (Fasce di pertinenza fluviale) del Quadro Conoscitivo del PTCP.

A seguito dell'intesa conseguita con la Regione con DGR 761/2019, gli elaborati della Variante sono stati approvati con Delibera C.P. n° 27 del 11/07/2019.

Si ricorda infine che in materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Per l'area di interesse si sono quindi consultate le tavole del PTCP, dalle quali sono emerse le seguenti informazioni.

2.4.1 Tavola C1.6: "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale"

Il tracciato di progetto, come rilevabile dalla Tavola QRP 04 "Stralcio Tavola C.1.6 PTCP " Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale " il tracciato di progetto attraversa:

- *"Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"*, (art. 18 PTPR);
- *"Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua"* (art. 17 PTPR);

Si osserva che nei tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma oggetto di Variante al PAI sono state previste delle campiture differenti dalle precedenti versioni del PTCP.

Come riportato nella legenda delle tavole di piano per tali zone, le fasce di tutela idraulica sono state delimitate dalla Variante al PAI; *per l'applicazione dei vincoli e delle tutele di carattere idraulico, in tali zone, si rimanda alle norme tecniche di attuazione del PAI*

Pertanto, di seguito si riportano gli stralci degli articoli del PTPR.

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

- a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrare come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;*
- b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrare, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.*

(...)

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria**, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) approdi e porti per la navigazione interna;

g) aree attrezzabili per la balneazione;

h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(...)

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

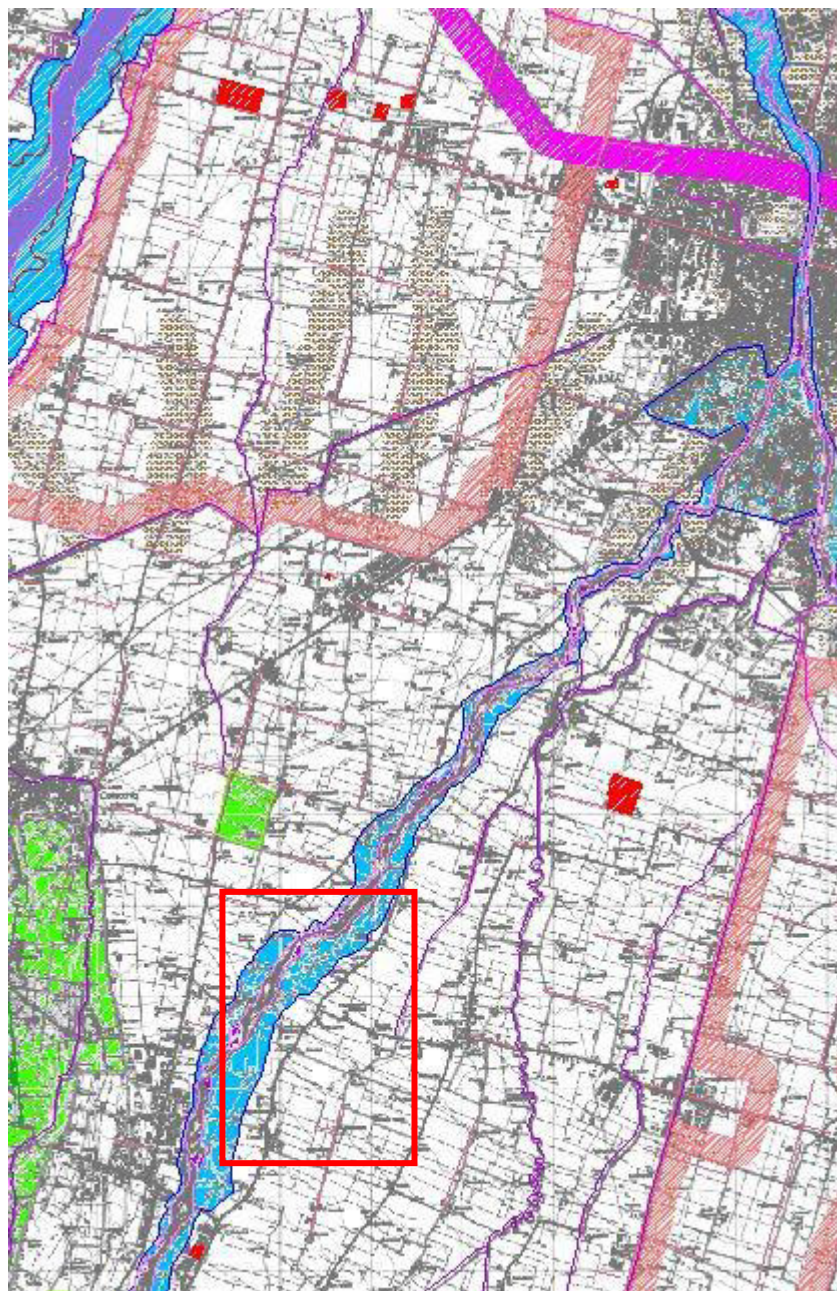
a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;

(...)

In merito a quanto richiamato nel comma 5 dell'art. 17 si evidenzia che l'infrastruttura stradale di progetto è individuata dal PTCP quale viabilità di interesse regionale mentre per quanto riguarda il comma 2 dell'art. 18 l'attraversamento della zona Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sarà realizzate trasversalmente al corso d'acqua.

In base alle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che il progetto della nuova infrastruttura viaria è compatibili con i disposti dell'articolo in esame.

Inoltre, l'area attraversata dalla viabilità di progetto ricade inoltre interamente in "*Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*"; nella Figura 2.4.1 si riporta uno stralcio della tavola C1.6 del PTCP in cui è possibile vedere il perimetro della "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei".



Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Figura 2.4.1 - Stralcio della Tavola C.1.6 "Tutela ambientale paesistica e storico culturale"; in rosso l'area interessata dal tracciato.

Tale zona è normata dall'art. 23, di cui si riportano di seguito i punti di interesse per l'attività in oggetto.

art. 23 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. *Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" contenuto nel presente Piano.*
2. *Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.*
3. *Disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano:*

3.1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura derivano dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (PTA) e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico – ambientale dei fontanili. Le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'articolo 44, comma 1, lettera a) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05.

[...]

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel suddetto Allegato 4 si rimanda al paragrafo 3.2 della presente relazione.

2.4.2 Tavola C.3.6 “Carta forestale”

Dalla consultazione della tavola C.3.6 del PTCP si deduce che il tracciato di progetto non interessa alcun elemento forestale così come perimetrato dalla summenzionata Tavola di Piano, di cui si riporta uno stralcio nella sottostante Figura 2.4.2.

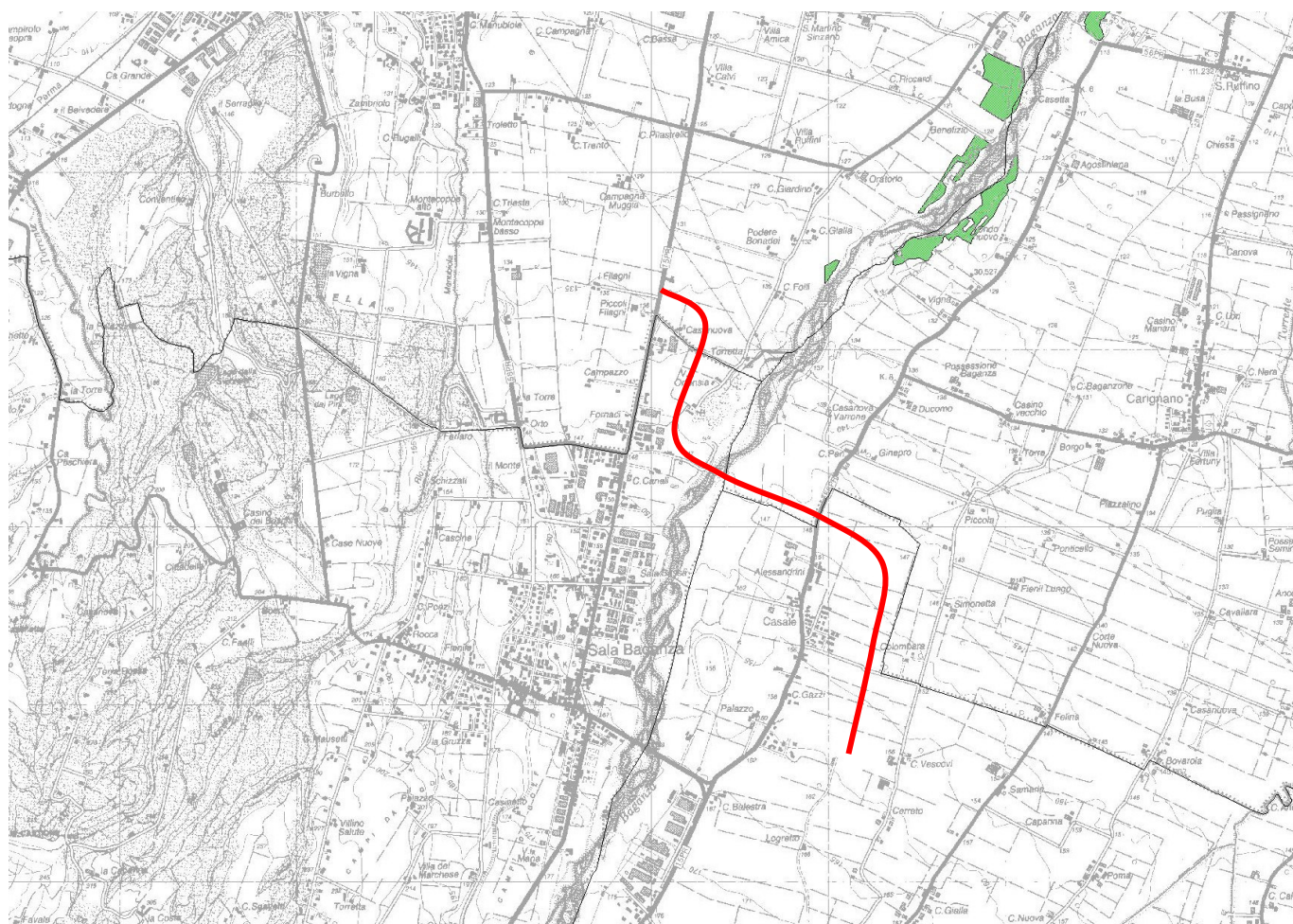


Figura 2.4.2 - Stralcio della Tavola C.3.6 “Carta forestale”; in verde le aree forestali tutelati, in rosso il tracciato di progetto.

Si evidenzia tuttavia che la tavola C.3.6 del PTCP non risulta essere corretta in quanto sono assenti diverse zone boscate del comune di Sala Baganza; risulta infatti subito evidente dallo stralcio riportato in figura 2.4.2 come non siano stati cartografate le aree forestali afferenti ai Boschi di Carrega.

Per una corretta individuazione delle aree boscate si rimanda alla discussione dello strumento urbanistico comunale (§ 4.1) e agli approfondimenti relativi ai beni paesaggistici interessati dall'opera in progetto al § 5.2.

2.4.3 Tavola C.4.1 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”

La Tavola C.4 del P.T.C.P. *“individua gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico e rischio idraulico, coerentemente con le previsioni del P.A.I., a rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche”* (cfr. art. 37, comma 1 delle NTA del PTCP).

Dalla consultazione della Tavola C.4.1 (di cui si riporta uno stralcio in Figura 2.4.3) emerge che il tracciato di progetto interessa:

- ambiti ad inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura;
- ambiti di criticità idraulico – ambientale;
- aree di ricarica delle falde acquifere.

Si rileva l'individuazione della Cassa di espansione del T. Baganza e la presenza del depuratore comunale di Sala Baganza in sinistra idrografica, anch'esso ricompreso in ambito a rischio idraulico molto elevato.



Figura 2.4.3 - Stralcio della Tavola C.4.1 "Carta del rischio ambientale e dei principali strumenti di difesa"; in magenta il tracciato di progetto

Le disposizioni relative ai rischi ambientali ed ai principali interventi di difesa sono dettate dall'art. 37 delle NTA del Piano di cui si riporta uno stralcio di interesse per la presente discussione:

art. 37 – Rischi ambientali e principali interventi di difesa

“[...]”

4 *Relativamente al rischio idraulico, vengono individuate in tavola C4 Aree a rischio idraulico elevato e Infrastrutture di rilevante interesse pubblico soggette a rischio idraulico elevato.*

Nell’ambito delle Aree a rischio idraulico elevato sono state individuate aree la cui messa in sicurezza è legata prevalentemente alla realizzazione di interventi specifici e aree per le quali la riduzione del rischio dipende anche dal rispetto di norme contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati. [...]

IV) La Provincia e gli altri enti proprietari delle opere di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, sulla base della direttiva dell’Autorità di Bacino del Po “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” (Allegato alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po n. 2/99 del 11.05.99), una verifica di compatibilità idraulica delle stesse, da inviare alla Autorità competente. Gli stessi enti proprietari, in relazione ai risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari.

[...]

Come discusso nel paragrafo 2.1, si ribadisce che in sede di progettazione definitiva sarà predisposto uno studio di compatibilità idraulica dell’opera finalizzato all’ottenimento del nulla osta idraulico da parte dell’autorità competente.

2.4.4 Tavola C5: “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale”

L’area interessata dal tracciato (vedi Figura 2.4.4) attraversa un’area sottoposta a tutela; in particolare ricompresa nel “*Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza*” (art. 27 del PTCP), approvato con Delibera G.P. n. 1055 del 16/12/1999.

Il PTCP contiene gli indirizzi per la formazione o attuazione dei “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione”, indirizzi che devono essere rispettati nell’ambito dell’adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.

Nel presente paragrafo viene fornita, per completezza di discussione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei contenuti del progetto di tutela sopra richiamato.

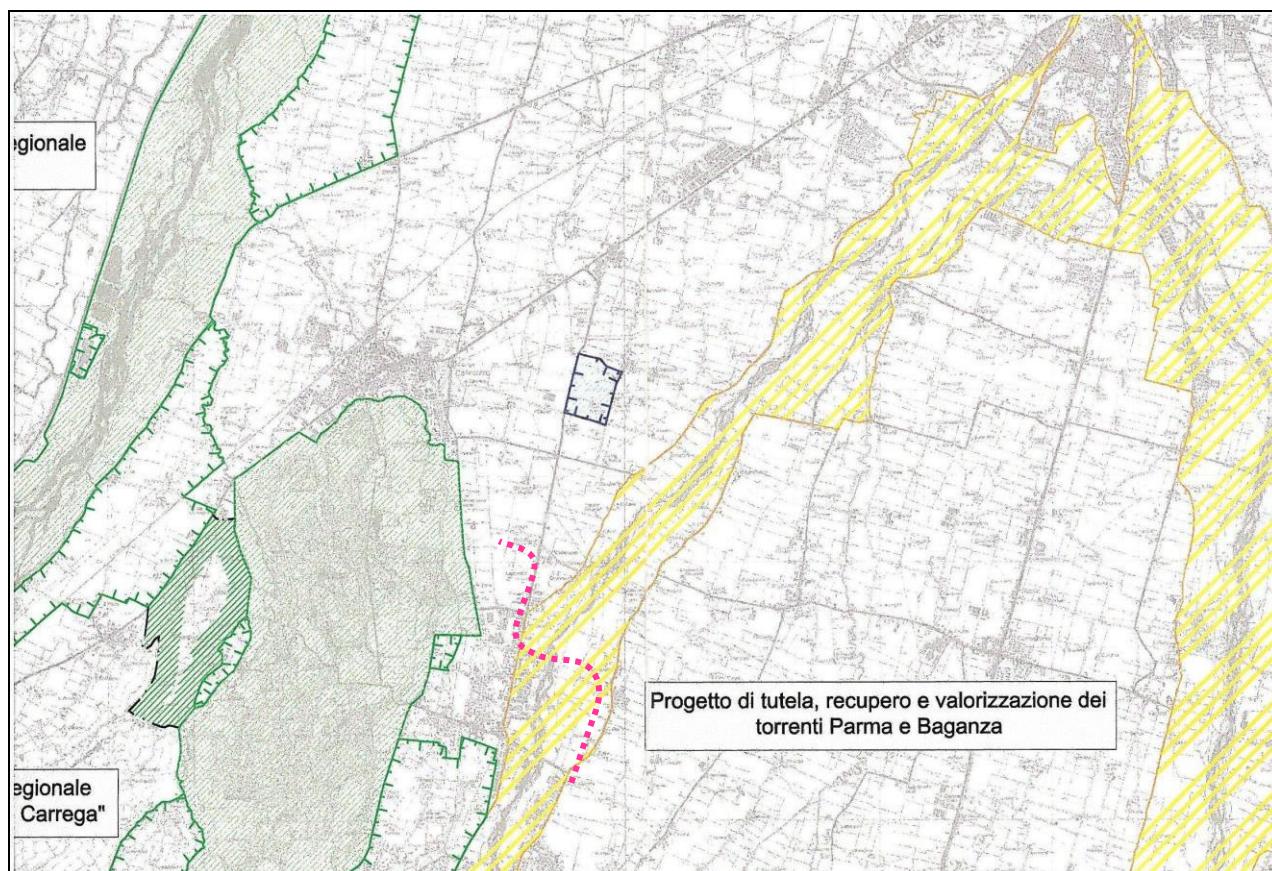


Figura 2.4.4 - Stralcio della Tavola C.5.1 “Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale”; in rosso l’area di studio.

2.4.4.1. Scheda sintetica descrittiva del “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza”

Enti interessati: Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma.

Area di studio: ambiti fluviali dei torrenti Parma e Baganza dalla fascia appenninica alla bassa pianura parmense, compreso l’ambito di pianura relativo all’asse storico farnesiano Sala Baganza – Colorno, nei comuni di Torrile e Colorno.

Tema – chiave: tutela e riqualificazione territoriale per il ripristino e la conservazione della naturalità diffusa in sistemi ambientali complessi, anche mediante l’individuazione di opportunità di utilizzo e di fruizione compatibili.

Obiettivi principali: realizzazione di una rete ecologica territoriale, mediante l’individuazione dei due corsi d’acqua quali principali corridoi ecologici sui quali avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di incremento della naturalità diffusa mediante interconnessione tra elementi di riconosciuto valore ecologico; recupero della direttrice farnesiana

a connessione delle testimonianze storiche presenti sul territorio; definizione di nuove relazioni fra la città ed il territorio nel tratto periurbano del torrente Parma.

Contenuti del progetto: quadro analitico conoscitivo relativo alle potenzialità e alle caratteristiche del territorio al fine di definire proposte significative di ricostruzione paesaggistico – ambientale e di riorganizzazione territoriale in funzione della qualità e fruibilità delle risorse naturali; verifica di compatibilità, all'interno di un quadro unitario e coordinato, di progetti di intervento settoriale con finalità didattico – culturale e turistico – ricreativa, al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio; definizione di un sistema territoriale semplificato, flessibile nel disegno ed adattabile nel tempo da utilizzarsi come guida per le azioni di tutela e valorizzazione;

Risultati ed effetti del progetto: rendere visibili realtà periurbane poco note e marginalizzate del territorio, promuovere l'utilizzo culturale e ricreativo degli ambiti fluviali al fine di avviare azioni di gestione e manutenzione sostenibili, fornire un quadro di riferimento unitario per potenziare l'offerta di fruizione turistica dell'intero ambito.

Descrizione sintetica dello studio: il progetto concorre prioritariamente alla realizzazione di una “rete ecologica territoriale”, individuando i due corsi d'acqua quali principali corridoi ecologici su cui attestarsi per avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di conservazione della naturalità diffusa del territorio circostante. A tal fine il progetto mira soprattutto alla ricostruzione e qualificazione delle connessioni fisiche tra gli elementi puntuali e lineari di riconosciuto valore ecologico che diventano i punti nodali su cui strutturare la rete ecologica a livello territoriale.

Il progetto considera la possibilità di realizzare un percorso che, partendo dal recupero della “Strada Farnese” e avendo come fulcro la città di Parma, colleghi gli ambiti di riconosciuto interesse storico – culturale e naturalistico presenti nella parte collinare (nucleo storico e castello di Torrechiara lungo il T. Parma ed il Parco dei Boschi di Carrega lungo il T. Baganza) e nella parte di pianura (Reggia di Colorno, Bosco di Torrile e ambiti naturalistici del Po).

Il filo verde delle piste pedonali e ciclabili collegherà, nel rispetto dell'ecosistema, le testimonianze di architettura rurale (sistemi delle chiuse d'argine, delle case torri e dei mulini), di archeologia idraulica e i segni storici ancora presenti sul territorio: centuriazione, strade e viottoli. In tale ipotesi progettuale, assume particolare rilevanza il tratto periurbano del T. Parma, al fine di recuperare aree fruibili dalla collettività in senso ricreativo e culturale opportunamente regolamentato e non più meramente “abusivistico” delle aree golenali e degli ambiti fluviali.

Il progetto in esame non risulta essere in contrasto con quanto previsto dal progetto di tutela, recupero e valorizzazione.

2.4.5 Tavola C.6.1: “Ambiti rurali”

Il tracciato di progetto, come rilevabile dalla Tavola QRP 05 “Stralcio Tavola C.6.1 PTCP “Ambiti rurali” interessa “Aree di valore naturale ambientale” di cui all’art. 39 delle NTA del PTCP, “Ambiti di rilievo paesaggistico” di cui all’art. 40 delle NTA del PTCP e Ambiti di alta vocazione produttiva di cui all’art. 42.

Degli articoli sopra indicati si riportano gli estratti di interesse per il progetto in esame.

Art. 39 - Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

Ai sensi del comma 1 “Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano”.

Ai sensi del comma 2 “Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico - culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell’assetto idrogeologico”.

Ai sensi del comma 3, tali ambiti comprendono [...] lett. c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”; lett. d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti

Ai sensi del comma 6 “nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 13” mentre. “nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 12” .

Si ricorda che nel PTCP vigente, nelle aree di tutela afferenti T. Baganza in luogo agli articoli 12 e 13 valgono gli articoli 17 e 18 del PTPR; come discusso precedentemente il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di Piano in quanto si tratta di un’infrastruttura già pianificata dallo stesso PTCP.

Art. 40 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Ai sensi del comma 1, “Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono le aree dove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Ai sensi del comma 2, *“In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati ad una valutazione di sostenibilità sulla base dei seguenti criteri:*

- *conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistica – percettiva;*
- *conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;*
- *salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.”*

Ai sensi del comma 4 *In tali ambiti verrà perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare sarà da promuovere il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica. Sarà garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse. I PSC provvederanno ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione. I RUE individueranno le specie arboree ammissibili, con esclusione di quelle non autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione.*

Ai sensi del comma 5, *“[...] Specifica attenzione dovrà essere posta alla conservazione e ricostituzione degli elementi atti a mantenere ed arricchire la biodiversità, in particolare attraverso lo studio e la realizzazione di reti ecologiche.”*

Il presente Studio Preliminare Ambientale, propone l'adozione di misure di mitigazione e compensazione che miglioreranno l'inserimento paesaggistico dell'opera e contribuiranno ad incrementare le dotazioni vegetali nelle aree individuate come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

Art. 42 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Ai sensi de comma 1 *gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono considerate le aree, al di fuori della zona di ricarica del complesso acquifero, ove un'elevata attitudine colturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.*

Ai sensi del comma 2 in tali ambiti è favorita l'attività di aziende agricole strutturate e competitive che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità

merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti. Pertanto la pianificazione persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, nonché la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

[...]

Ai sensi del comma 8 gli ambiti di cui al presente articolo dovranno essere il più possibile salvaguardati da nuovi insediamenti urbani e, qualora il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile, si dovrà fare in modo che le espansioni urbane avvengano in sostanziale contiguità con il tessuto insediativo esistente. Anche le opere di infrastrutturazione dovranno evitare il più possibile di procurare modificazioni dell'assetto aziendale che possano comprometterne la vitalità.

[...]

Ai sensi del comma 10 particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare:

- della centuriazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 16 delle presenti Norme;*
- delle bonifiche storiche, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 delle presenti Norme.*

Il tracciato di progetto permetterà di mantenere l'assetto dei fondi agricoli senza comprometterne l'accessibilità.

2.4.6 Tavola C8: "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio"

Il PTCP perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella Tavola C.8 "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio", descrivendone le caratteristiche nell'Allegato 2.

L'area oggetto di intervento ricade nell'Unità di Paesaggio di rango provinciale n. 4 "Alta pianura di Parma".

Di seguito si riportano gli indirizzi generali di tutela indicati dall'Allegato 2 per l'Unità di Paesaggio n. 4:

- 1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.*
- 2. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e gli alvei attivi).*
- 3. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali e/o a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.*
- 4. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perfluviali ed i terrazzi antichi.*
- 5. Controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee.*
- 6. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall'All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri - tipo morfologici e architettonico - costruttivi.*

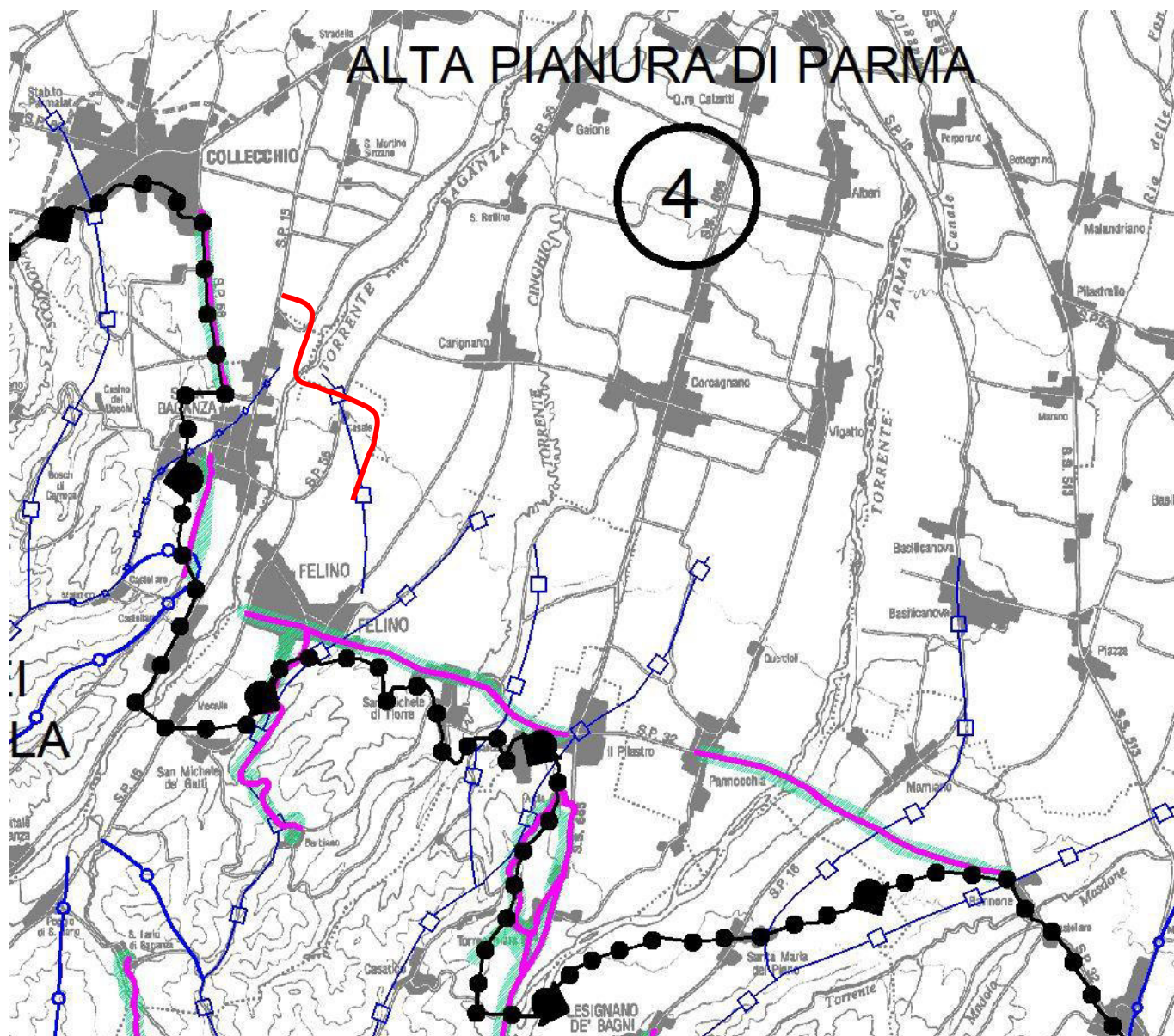
L'intervento in progetto non evidenzia elementi di incongruità con gli indirizzi generali sopra indicati; inoltre, nelle successive fasi progettuali, dovrà essere dettagliato il progetto delle misure di mitigazione e compensazione come indicato dal presente Studio Preliminare Ambientale e in base alle indicazioni.

Il tracciato interessa un crinale principale a nord del confine comunale di Felino (si veda Figura seguente 3.1.5), per il quale l'Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano" al comma 3 prevede che nell'ambito del sistema dei crinali e sistema collinare-montano, *vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:*

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

[...].

Alla luce di quanto riportato appare evidente la compatibilità dell'opera in esame con le disposizioni di Piano relative ai sistemi di crinale; peraltro si sottolinea che dai sopralluoghi effettuati in sito non è emersa nessuna evidenza della presenza di strutture di crinale nell'area indagata.



Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

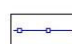



-  Crinali principali
-  Crinali secondari
-  Viabilità panoramica
-  Sistema dei crinali e sistema collinare - montano

Figura 2.4.5 – Stralcio della Tavola C8 del PTCP di Parma (in rosso il tracciato di progetto).

2.4.7 Tavola C.11.1: “Gerarchia funzionale della rete stradale”

La rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto è normata dall'art. 34 “Infrastrutture per la mobilità”.

Nella Tavola C.11 “sono riportati i nodi e gli elementi di percorrenza costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto, classificati secondo le loro caratteristiche e le loro funzioni. In particolare la tavola C.11 approfondisce con maggior dettaglio la gerarchia funzionale della rete stradale, individuando i tronchi stradali esistenti, da potenziare e di progetto, i nodi stradali e le opere d'arte rilevanti da adeguare e di progetto”.

Ai sensi del comma 4 il PTCP specifica cartograficamente i seguenti componenti delle infrastrutture per la mobilità:

(...)

b) viabilità primaria di interesse regionale, che comprende gli assi stradali con funzioni a supporto della mobilità regionale di più ampio raggio, assicurando alti livelli di servizio ed una piattaforma conforme alle indicazioni del Piano Integrato Regionale dei Trasporti:

- *Strada Statale in variante alla Via Emilia da realizzare in complanare al tracciato esistente;*
- *Strada Cispadana;*
- *Strada Pedemontana;*

Ai sensi del comma 5 la realizzazione degli interventi sulla rete infrastrutturale dovrà recepire gli indirizzi e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali e insediativi previsti dalle presenti norme, in modo da assicurarne l'inserimento nell'ambiente naturale e insediato senza comprometterne le caratteristiche e le qualità esistenti.

Gli interventi sulla viabilità esistente dovranno essere condotti in modo da garantire la riqualificazione paesaggistica delle opere attraverso il reinerbimento delle scarpate, la messa a dimora di alberature, la schermatura dei manufatti necessari.

Al fine di garantire la funzionalità della rete stradale provinciale, gli interventi di realizzazione dei nuovi tracciati e la qualificazione di quelli esistenti dovranno rispettare, i seguenti indirizzi:

- *essere opportunamente distinti dalla viabilità locale e dall'edilizia circostante in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;*
- *avere interconnessioni con la rete locale il più possibile limitate nel numero ed evitando l'accesso diretto delle singole unità edilizie private;*

- *prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni prodottevi, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma onde garantire la continuità dei collegamenti e degli accessi locali. I Comuni dovranno provvedere, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici generali (P.S.C.), ad individuare cartograficamente una adeguata fascia di rispetto ed ambientazione per le infrastrutture per la mobilità di livello regionale e provinciale regionale conforme alle disposizioni della L.R. 15/2001 sull'inquinamento acustico.*

Nella realizzazione degli interventi dovranno inoltre essere utilizzati accorgimenti per consentire l'attraversamento da parte della fauna, prevenire le collisioni con gli animali, utilizzare le fasce laterali della strada come zona tampone, destinare ad area di sosta (stepping stones) le aree intercluse, utilizzare alberature composte da essenze autoctone.

Ai sensi del comma 7 l'assetto strategico della rete viaria, individuato nella tav. C.11 del PTCP, ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 4, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. C.11, fra tronchi esistenti e tronchi da potenziare. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede recepimento negli strumenti urbanistici comunali e in sede di progettazione, fermo restando il relativo rango funzionale. La definizione dei tracciati per gli assi autostradali e quelli di interesse regionale deve comunque rispettare i corridoi infrastrutturali individuati nella tav. C.11

(...)

Le modifiche dei tracciati stradali sono ammissibili compatibilmente con gli altri contenuti del PTCP, ed in particolare con quelli relativi alle tutele dell'ambiente e del territorio.

La Tavola C.11.1 del PTCP, della quale si riporta uno stralcio in Tavola QRP 06, individua il tracciato della pedemontana quale tronco stradale di progetto classificato come Viabilità di interesse regionale.

Dalla Tavola QRP-06 si evince che il tracciato di progetto oggetto del presente studio esce dal corridoio infrastrutturale individuato dal PTCP.

La modifica progettuale al tracciato si è resa necessaria in quanto il tracciato previsto dallo strumento di pianificazione provinciale interferisce con la cassa di espansione del T. Baganza, opera fondamentale per la riduzione del rischio idraulico della città di Parma ed attualmente in fase di progettazione esecutiva.

Alla luce di quanto riportato nel comma 7 dall'art. 34 si ritiene che la modifica al tracciato sia ammissibile in quanto la cassa di espansione del T. Baganza è prevista nella Tavola C.4.1 dello stesso PTCP (si veda figura 2.4.3) e si configura come un intervento strategico per la salvaguardia del territorio.

La Tavola C.11.1 dovrà quindi essere adeguata al nuovo tracciato.

Si ricorda inoltre che, come richiesto dal comma 5, nelle fasi progettuale successive il tracciato dovrà:

- assicurare l'inserimento nell'ambiente naturale e insediato;
- prevedere l'impiego di sistemi per favorire l'attraversamento della fauna (passaggi fauna) e prevenire le collisioni con gli animali;
- utilizzare le fasce laterali della strada per la creazione di fasce tampone;
- destinare ad area di sosta (stepping stones) le aree intercluse;
- nelle opere a verde utilizzare alberature composte da essenze autoctone.

2.4.8 La Rete Ecologica della Pianura Parmense – Variante al PTCP approvata

La Variante al PTCP di Parma in oggetto è stata approvata nel 2016 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 57, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", che demanda alle province il compito di salvaguardia delle aree di collegamento ecologico disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale. La Variante consiste nel recepimento all'interno del PTCP dello studio prodotto nell'ambito del *Progetto LIFE* finalizzato a garantire il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, oltre al mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività degli elementi della rete ecologica.

Gli obiettivi generali della Variante possono essere così sintetizzati:

- *garantire la continuità ecologica degli habitat, conservare la biodiversità evitando la frammentazione degli ambienti naturali,*
- *realizzare le infrastrutture ecologiche necessarie per il completamento della rete ecologica (nodi, corridoi e stepping stones),*
- *salvaguardare e ripristinare il paesaggio nel suo insieme (anche attraverso misure di compensazione ecologica) per conservarne le singole parti (habitat).*

La Variante introduce, accanto alla Tavola C5.A relativa ai siti della Rete Natura 2000, la Tavola C5.B1 "La rete ecologica della pianura parmense" (normata dall'art. 29bis) che *individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti.*

Gli elementi della rete ecologica rappresentati sono:

- corridoi ecologici, *cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;*
- nodi ecologici, *cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;*

- stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi.

Gli interventi progettuali per l'attuazione e l'ampliamento della rete ecologica della pianura parmense hanno valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale che, sulla base delle disponibilità di bilancio ed anche mediante specifici accordi territoriali, opera per la realizzazione degli interventi necessari ad annullare il deficit ecologico valutato nel quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

(...)

Gli elementi della rete ecologica come sopra specificati sono assimilabili alle aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005 a cui si applicano le disposizioni per le Zone di protezione dall'inquinamento luminoso stabilite con la L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e con la relativa direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015.

Come si evince dallo stralcio della Tavola C5.B adottata, riportata nella Tavola QRP 07, nel tratto in cui è previsto il nuovo tratto viabilistico, il tracciato di progetto interessa un "Nodo ecologico oggetto di eventuali interventi di compensazione" e un "Corridoio ecologico primario".

Come indicato dal comma 3 dell'art. 29bis per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale, secondo i seguenti criteri:

- valutazione del dimensionamento e della tipologia dell'intervento di compensazione, che comunque dovrà interessare una superficie non inferiore al doppio di quella perduta in termini di habitat naturali o terreni agricoli;
- localizzazione dell'intervento compensativo, dando priorità, nei limiti delle possibilità attuative, al miglior indice costi/benefici; la tipologia dell'intervento compensativo dovrà essere individuata tra quelle indicate al paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense; per l'individuazione degli interventi compensativi i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni progettuali contenute nella Tav. C5B1 e del relativo database allegato al quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

Le misure compensative dovranno costituire parte integrante dell'autorizzazione dell'intervento di riduzione e/o frammentazione. Tutte le spese inerenti le opere compensative sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, sulla base della normativa comunitaria e nazionale sulla responsabilità ambientale in materia di

prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio n. 35 del 21/04/2004 recepita dal governo italiano con Dlgs. 135/2009).

(...)

I Comuni segnaleranno tempestivamente alla Provincia tutti gli interventi pubblici e privati che comportano la riduzione o la frammentazione degli elementi della rete ecologica.

Ai sensi del comma 5 i corridoi ecologici primari individuati nella Tav. C5B1 in sc. 1:50.000 non possono essere oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, al fine di evitare l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, ad eccezione degli interventi consentiti ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 13 e 13 bis delle norme del presente piano.

Qualsiasi intervento di regimazione e di sistemazione fluviale dovrà comunque essere progettato favorendo gli obiettivi di mantenimento e di ripristino degli habitat di interesse ed evitando qualsiasi incidenza negativa sugli habitat e sulle specie, sia nella fase di realizzazione, che in quella di esercizio.

Il presente Studio Preliminare Ambientale ha indicato le misure di mitigazione e compensazione ambientale che dovranno essere dettagliate nelle fasi progettuali successive. Inoltre, l'attraversamento del T. Baganza (corridoio ecologico principale) avverrà in trasversale, conformemente a quanto prescritto per la realizzazione delle opere infrastrutturali nelle zona di deflusso di piena (art. 13 del PTCP e art. 18 del PTPR).

2.4.9 Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Variante al PTCP 2008)

L'Allegato 4 del PTCP, denominato "Approfondimenti in materia di tutela delle acque", è l'elaborato mediante il quale la Provincia approfondisce i disposti del Piano regionale di Tutela delle Acque ed individua azioni e misure ulteriori, per il proprio territorio, per la conservazione e la tutela delle risorse idriche. In particolare le norme di attuazione, così come modificate dall'adozione del DCP n. 76, integrano le norme vigenti con il comma 3, contenente le *disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*.

Si sottolinea che l'Allegato 4 integra la carta "Indirizzi per la tutela delle acque" all'interno della Tavola n. 6 "Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione". Si evidenzia che il tracciato di progetto ricade all'interno di una zona definita a "Vulnerabilità a sensibilità elevata" (si veda lo stralcio della Tavola 6 riportato nella Tavola QRP 08 - "Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 6d – Approfondimento in materia di tutela delle acque")

All'interno della Tavola 15 dell'Allegato 4 sono individuati i settori di ricarica della falda di tipo A, B, C, D all'interno dei quali vanno rispettate le specifiche disposizioni. Nel caso specifico il tracciato di progetto interessa le Zone di

protezione A e D (si veda lo stralcio riportato nella Tavola QRP 09 – “Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 – Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali).

Ai sensi dell'art. 23, comma 3.3, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, così come definite nella tavola 15, oltre alle disposizioni derivanti dal PTA regionale e dall'allegato 4, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

Zona D: la nuova edificazione è vietata entro i limiti cartografici delle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica” (art. 12).

Zona A: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP vigente e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Per l'ampliamento è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 “Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica” delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- *che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*
- *che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;*
- *che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;*
- *che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.*

Nel caso specifico si sottolinea che il progetto in esame non prevede la realizzazione di edifici ad uso residenziale o produttivo, che devono sottostare a specifiche indicazioni dell'Allegato 4.

Art. 31 – Area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B

Nelle aree di ricarica diretta è vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale. L'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. I pozzi esistenti di destinazione industriale, tramite le programmazioni di estensioni acquedottistiche previste dal Gestore del SII dovranno essere dismessi e cementati a perfetta regola d'arte, in quanto va perseguito e incentivato l'allaccio pubblico. Non sono consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio. Si rimanda alle future disposizioni regionali l'obbligatorietà all'installazione di contatori sulle captazioni ad uso irriguo, come le norme tecniche per l'esecuzione di pozzi domestici.

Qualora ne sussistano le necessità, sono permessi pozzi consortili per l'uso irriguo con modalità d'esecuzione e portata captata da stabilire nel corso dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente. L'istruttoria dovrà tenere presente la vocazione dell'area sotto il profilo agronomico, la coltura dominante, la possibilità di poter usufruire di acqua da altre derivazioni e/o riusi.

Nuove colture idroesigenti saranno possibili solo se adeguatamente motivate e tali da non determinare perturbazioni nel delicato equilibrio idrico dell'area in esame. Rimane in ogni caso prioritario l'uso idropotabile e la ricarica della falda.

In merito a tale articolo non si riscontrano incongruità fra le disposizioni dell'articolo 31 sopra riportato e il progetto in esame.

3. PIANI DI LIVELLO COMUNALE

3.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI SALA BAGANZA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24.09.2015, sono stati definitivamente approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Sala Baganza.

Al PSC è conferito anche valore di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 15/2001 e dell'art. 20 della L.R. 20/2000.

La parte di PSC che interessa il progetto in questione è contenuta principalmente nel Titolo VII "Sistema dei vincoli e delle tutele", nel Titolo V "Territorio urbano" e nel Titolo VI "Territorio rurale", descritti nelle Tavole del PSC: "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali", "Fasce di rispetto e tutela" e "Tutela degli elementi naturali e paesaggistici" di cui si riportano gli stralci nelle Tavole fuori testo QRP 10, QRP 11 e QRP 12.

Da un'analisi della tavola "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali" (Tavola QRP 10) il tracciato di progetto interessa i seguenti elementi:

- sistema infrastrutturale (Titolo II);
- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art 9.6);
- ambiti agricolo di valore naturale ambientale (art 9.7);
- ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale già previsti dal PRG previgente confermati – APCN (art 8.4).

Da un'analisi della tavola "Fasce di rispetto e tutela" (Tavola QRP 11) il tracciato di progetto intercetta i seguenti elementi:

- strada urbana interquartiere di progetto (tipo F) con relativa fascia di rispetto di 20m (art. 10.30);
- fascia di rispetto di un metanodotto (art. 10.31);
- area di pertinenza dell'impianto di depurazione e relativo ambito di rispetto (art. 10.35);

- fasce di rispetto di impianti fissi per la telefonia mobile (art. 10.36).

Da un'analisi della tavola "Tutela degli elementi naturali e paesaggistici" (Tavola QRP 12) il tracciato di progetto intercetta i seguenti elementi:

- sistema forestale e boschivo (art. 10.2);
- fasce di tutela dei 150 metri delle acque pubbliche (art. 10.23);
- progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 10.9).

Si riportano di seguito gli articoli del PSC che normano le aree interessate dal tracciato viario in progetto.

3.1.1 Sistema infrastrutturale

Art.2.1 - Subsistema della viabilità

1. (I) Il PSC individua la viabilità extraurbana ed urbana classificandola secondo i tipi dell'art.2 del D.Lgs. N.285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. (I) Il PSC individua inoltre, con valore di indicazione programmatica e senza contenuto tecnico progettuale, nuove ipotesi infrastrutturali, con riferimento alle quali in sede di POC si provvederà a definire, con appositi studi, la fattibilità tecnica e la sostenibilità ambientale.
3. (D) I provvedimenti comunali di riclassificazione di strade comunali classificate di tipo F nel PSC in strade vicinali e viceversa o lo stralcio di strade vicinali dall'elenco di quelle di rilevanza pubblica comportano automatica modifica della classificazione di PSC, senza occorrenza di variante allo stesso, trattandosi di mero adeguamento tecnico.
4. (I) La classificazione della viabilità di cui al comma 1 e 2 è individuata sulla Tavola "Carta dei Vincoli (4) Fasce di rispetto e di tutela", così come i corridoi di salvaguardia infrastrutturale le fasce di rispetto alla rete stradale, per i quali valgono le prescrizioni di cui ai successivi artt.10.29 e 10.30.

Art.2.2 - Prestazioni delle infrastrutture stradali e fasce di ambientazione

1. (D) Le prestazioni dei **nuovi tronchi stradali** all'esterno del territorio urbano sono stabilite dalle norme vigenti in relazione alla classificazione attribuita dal P.S.C. ed alla pianificazione degli Enti proprietari. **La nuova viabilità è subordinata alla realizzazione delle opere di mitigazione e di ambientazione che saranno previste nei progetti relativi e concordate dall'Amministrazione Comunale con il soggetto attuatore.** Al RUE, salvo specifiche indicazioni del POC, compete la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali all'interno degli ambiti interessati da strumenti urbanistici attuativi devono garantire in termini di sicurezza, di geometria, di sezione,

di capacità di carico, per assicurare i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo e la precisazione delle dotazioni e dei requisiti delle infrastrutture stradali necessari per realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale.

(...)

5. (D) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT, **i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono rispettare le seguenti direttive inerenti le fasce di ambientazione.**

Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:

- per l’inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socioeconomica;

- in particolare per l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura, intendendo per paesaggio l’insieme di tutte le componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l’infrastruttura e l’organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l’infrastruttura;

- per l’incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall’infrastruttura.

6. (D) **La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l’individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l’insieme di finalità di cui al comma 5, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato. Parimenti il finanziamento e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di ambientazione e delle opere di mitigazione progettate. Nel caso in cui l’opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di ambientazione, nel caso di screening, e quello definitivo, nel caso di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da presentare.**

7. (D) Le fasce di ambientazione sono normalmente comprese all'interno delle fasce di rispetto stradale secondo le indicazioni determinate dall'art.10.34 successivo, ma possono essere incrementate o diminuite nei diversi tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi, compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere. In particolare tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latitanti l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti.

8. (D) Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali.

9. (P) Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. N.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche, e dal suo Regolamento di applicazione.

Art.2.3 - Subsistema della mobilità non motorizzata

1. (I) Il sistema delle relazioni tra poli di attrazione, aree di valore ambientale, luoghi di servizi urbani e luoghi della domanda di mobilità dovrà essere servito attraverso il mantenimento, il potenziamento, la nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

2. (I) Il PSC provvede a rappresentare in termini schematici e non vincolanti nella tavola "Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni Territoriali" i percorsi ciclabili di valenza territoriale, come individuati nella Carta delle infrastrutture per la mobilità del P.T.C.P..

3. (D) Compete al RUE la puntuale individuazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e in programmazione nel territorio comunale.

4. (D) Compete al Piano pluriennale per la mobilità ciclistica di cui alla L. N.366/1998 definire i tracciati, le caratteristiche, le prestazioni e gli elementi essenziali di fattibilità dei nuovi tronchi o nuove opere sui tronchi esistenti. Il POC ne può recepire i contenuti dandone la definizione topografica appropriata per gli ambiti di rispettiva competenza. Anche in assenza del suddetto Piano il Comune può comunque provvedere al completamento dei programmi in corso e a realizzare o riqualificare tronchi pedonali ciclabili in relazione all'insorgenza di specifiche necessità.

Nelle successive fasi progettuali dovranno essere definite nel dettaglio le fasce di ambientazione dell'infrastruttura seguendo le direttive del PSC.

3.1.2 Ambiti e trasformazioni territoriale

Art.8.4 - Ambiti specializzati per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale già previsti dal PRG previgente confermati APNC

1. (I) Questi ambiti corrispondono a previsioni di nuove aree per attività produttive 1. (I) Questi ambiti corrispondono a previsioni di nuove aree per attività produttive già previste dal PRG previgente, destinate sia ad insediamenti produttivi a carattere artigianale manifatturiero, sia ad insediamenti produttivi a prevalente funzione "tipica", sia ad insediamenti produttivi integrati (ex Prod.9) in cui sono ammesse funzioni produttive integrate con funzioni direzionali, commerciali, pubblici esercizi, commercio all'ingrosso.

2. (D) Il PSC assoggetta tali ambiti a disposizioni specifiche in ordine alla destinazioni funzionali, al carico insediativo, alle dotazioni urbanizzative, alle prescrizioni morfologiche ed a quelle ecologiche ambientali indicate nelle successive schede normative d'ambito. Il perimetro individuato in cartografia di PSC evidenzia le unità di intervento che, potranno eventualmente essere ripartite in stralci funzionali.

3. (D) Il POC può provvedere all'indicazione di massima per ciascun ambito delle parti edificabili, di quelle da cedere gratuitamente al Comune come dotazione urbana, dell'assetto infrastrutturale e urbanistico edilizio di progetto.

4. (P) L'inserimento nel POC delle previsioni relative agli ambiti di cui al presente articolo è subordinato all'esistenza delle condizioni idonee di ricettività delle reti e degli impianti tecnologici dei servizi idrici, di fornitura di energia, di fognatura e depurazione o all'impegno alla contestuale realizzazione.

5. (P) L'attuazione delle previsioni del POC è subordinata al PUA che deve essere esteso alla totalità dell'ambito, a meno di diversa determinazione del POC stesso.

6. (D) In ragione della loro consolidata vocazione edificatoria, pianificata con il PRG previgente, l'assetto normativo, proposto dalle specifiche schede normative d'ambito, viene mutuato dalle disposizioni di cui al previgente PRG, al fine di garantire continuità nel processo di trasformazione urbanistica. Questo obiettivo viene perseguito e mantenuto nei limiti temporali di redazione ed attuazione del primo POC. I comparti attuativi che al termine del primo POC risultino non inseriti, per carenza di volontà attuativa da parte delle proprietà interessate, o se inseriti, non convenzionati, saranno sottoposti alla revisione normativa delle specifiche schede d'ambito. A tale revisione normativa si provvederà con specifica variante di PSC, ovvero direttamente attraverso la redazione dei POC successivi al primo, in occasione della inclusione nel POC degli specifici comparti.

Art.9.6 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. (I) Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. (D) In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare:

a) sono da promuovere il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica;

b) viene garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti) , favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse;

c) le specie arboree ammissibili sono quelle autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione;

d) sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

e) qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, sono da promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo;

f) sono ammessi nuovi allevamenti solo non intensivi purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole;

g) l'installazione di serre fisse per attività orto florovivaistiche potrà avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate nei POC;

h) oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale;

i) la realizzazione di nuovi volumi edificatori dovrà essere sottoposta a valutazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico; in particolare nella redazione dei progetti si dovranno produrre elaborati atti a simulare l'effetto percettivo dei nuovi inserimenti rispetto ai punti di vista privilegiati presenti nell'intorno.

3. (D) Secondo quanto previsto dall'art.A-18 della L.R. 20/2000, sono ammesse, previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale, le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo:

a) attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedo-climatiche del sito interessato per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno;

b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;

c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente al sistema collinare di cui all'art. 10.1;

d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti e interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.

4. (D) La valutazione di sostenibilità ambientale di cui al comma 3 precedente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;

b) conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

c) salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Art.9.7 - Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale

1. (I) Gli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale sono parti del territorio rurale dotate di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti a disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

2. (D) Tali ambiti comprendono nel territorio del comune di Sala Baganza:

a) le aree naturali protette costituenti il Parco Regionale dei Boschi di Carrega;

b) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;

c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;

e) i calanchi meritevoli di tutela.

Fatte salve le limitazioni inerenti i vincoli territoriali relativi alle specifiche zone interessate, in detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità successivamente indicate. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca.

3. (D) L'attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti c) ed e).

Nelle aree di cui ai punti c) e d) è vietato l'allevamento di animali.

4. (D) La disciplina delle aree comprese nel perimetro del Parco Regionale "Boschi di Carrega" è definita in ragione di quanto stabilito dal Piano del Parco approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1236/2002.

3.1.3 Fasce di rispetto e tutela

Nella tavola "Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali" (Tavola QRP 10) è riportato il tracciato di progetto della pedemontana individuato come "Strada extraurbana secondaria di progetto (tipo C)", il tracciato indicato nella cartografia di piano si trova più a nord rispetto al tracciato di progetto e non interessa il territorio comunale a differenza del corridoio di salvaguardia infrastrutturale che invece interessa il Comune di Sala Baganza (Tavola QRP 11).

Art.10.29 - Corridoi di salvaguardia infrastrutturale

Con riguardo alle previsioni di potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture viarie esistenti e alle previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità per le quali, al momento dell'adozione delle presenti norme non è approvato un progetto definitivo, il PSC individua il corridoio di salvaguardia infrastrutturale relativo alla Nuova Pedemontana (m. 500) il cui tracciato di progetto non interessa il territorio del Comune di Sala Baganza. I corridoi di salvaguardia infrastrutturale, costituiscono vincolo alle trasformazioni edilizie, che decade al momento dell'approvazione del progetto definitivo della relativa infrastruttura viaria; tuttavia per quanto attiene agli ambiti urbani consolidati e di trasformazione definiti dal PRG vigente e confermati dal PSC compresi nel corridoio infrastrutturale della Nuova Pedemontana sono ammessi gli interventi previsti dalla pianificazione comunale vigente.

Art.10.30 - Distanze minime a protezione del nastro stradale

Le fasce di rispetto parallele alla infrastruttura viaria sono gli spazi deputati agli interventi sulla viabilità. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto.

Nella Carta dei Vincoli (4) sono riportate le seguenti fasce di rispetto:

- fascia di rispetto di 30 m

- fascia di rispetto di 20 m

Fasce di rispetto di larghezza inferiore non sono riportate in cartografia.

Il tracciato di progetto si sovrappone ad una viabilità urbana interquartiere di progetto, pertanto lo strumento urbanistico dovrà adeguarsi modificando o stralciando quest'ultima viabilità di progetto.

Art.10.31 - Fasce di rispetto ai metanodotti

E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano, richiedere all'Ente gestore il nulla-osta di competenza.

Nelle successive fasi progettuali dovranno essere presi contatti con l'ente gestore della rete di distribuzione del metano per condividere le modalità di risoluzione dell'interferenza tra il progetto stradale e la linea del metanodotto.

Art.10.35 - Ambito di rispetto all'impianto di depurazione

Si tratta delle aree circostanti gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose (per trasporto di aerosol) alla salute dell'uomo, per una fascia di larghezza non inferiore a ml 100.

Per gli impianti esistenti, per i quali non possa essere rispettata la larghezza minima suddetta, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

All'interno dell'ambito di rispetto dell'impianto di depurazione vige il vincolo di inedificabilità per manufatti non funzionali al servizio esistente.

Per gli edifici esistenti ricadenti entro il limite di rispetto dell'impianto di depurazione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente di cambio di destinazione d'uso finalizzati alla conversione in usi compatibili in base ai pareri ARPA e AUSL su specifici progetti d'intervento volti al miglioramento delle condizioni ambientali. In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/99 nel testo vigente.

Il tracciato di progetto, oltre ad interessare l'ambito del depuratore, interessa anche una parte marginale dell'area di pertinenza del depuratore stesso; anche in questo caso, in sede di progettazione definitiva andrà concordato con l'ente gestore dell'impianto di trattamento acque come risolvere al meglio l'interferenza tra le due opere.

Art. 10.36 - Divieto di installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile

Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva:

- a) territorio urbanizzato e urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;*
- b) parchi urbani, aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive;*
- c) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005;*
- d) i seguenti edifici:*

- scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale,*
- di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa vigente,*
- classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale dal PSC.*

Il PLERT definisce inoltre i seguenti ulteriori ambiti di divieto (art.5):

- a) fascia di rispetto di metri 200 da ricettori sensibili, quali strutture per l'infanzia, scolastiche e strutture sanitarie e assistenziali;*
- b) aree individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come:*
 - zone di tutela naturalistica (PTCP art.20 – PSC art.10.6);*
 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.12bis);*
 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.13bis – PSC art.10.14);*
 - aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTCP art.27 – PSC art.10.91);*

- aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a una perimetrazione vigente o in salvaguardia (PTCP art.21 – PSC art.10.17);

- zone caratterizzate da movimenti gravitativi in atto e da aree calanchive e sub calanchive (Carta del Dissesto del PTCP – Quadro Conoscitivo del PSC).

Tali divieti di installazione non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Costituiscono aree non idonee per l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile:

a) aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;

b) zone di parco classificate A e nelle riserve naturali, ai sensi della L.R. n.6/2005;

c) edifici di valore storico architettonico e/o beni culturali.

La localizzazione di nuovi impianti è consentita qualora:

a) in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree, ovvero quando il valore del campo elettrico risulti, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

b) su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

c) su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico, culturale e testimoniale, ai sensi dell'art.A-9 della L.R. n.20/2000, non compresi tra gli edifici di cui al precedente punto, si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art.3 della L.R. n.31/2002.

L'opera in progetto non è in contrasto con le disposizioni del summenzionato articolo.

3.1.4 Tutela degli elementi naturali e paesaggistici

Art.10.2 - Sistema forestale e boschivo

Sono le parti di territorio realmente caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le condizioni di tutela discendono dall'art. 10 del PTCP.

Il tracciato di progetto lambisce un'area individuata nella tavola del PSC come "sistema forestale e boschivo".

Si evidenzia che allo stato attuale, in corrispondenza del sedime del futuro tracciato di progetto, è presente una pista di cantiere utilizzata per il trasporto di materiale proveniente dall'attività estrattiva in comune di Parma e non si rileva la presenza di vegetazione.

Art.10.9 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

Le condizioni di tutela discendono dall'art. 27 del PTCP e dalle seguenti disposizioni. All'interno delle suddette aree, il PSC, in conformità a quanto definito nell'Allegato 1 alle NTA del P.T.C.P., attribuisce obiettivi ed azioni, demandando a POC e RUE specifiche competenze:

a) compete al POC la previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale;

b) compete al RUE la promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina.

Per quanto attiene al "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali dei torrenti Parma e Baganza" l'area di pertinenza si estende nel tratto di collina e alta pianura del torrente Baganza, tra Calestano e la confluenza con il torrente Parma, ed il tratto del torrente Parma che va da Pastorello, fino alla foce presso Mezzano Rondani, oltre al ramo abbandonato del torrente detto "Parma Morta". I Comuni interessati sono Calestano, Terenzo, Felino, Sala Baganza, Collecchio, Parma, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Parma, Torrile, Colorno e Mezzani.

Obiettivi e azioni del progetto:

- fornire contributi progettuali alla realizzazione di una "rete ecologica territoriale" individuando nei due corsi d'acqua Parma e Baganza i principali corridoi ecologici da cui partire per avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di conservazione della naturalità diffusa delle aree circostanti;

- fornire un quadro organico delle possibilità di fruizione differenziate e verificate in funzione delle peculiarità e delle esigenze di tutela naturalistica dei luoghi; in particolare è definito un percorso che, partendo dal recupero della

direttrice farnesiana e avendo come fulcro la città di Parma, collega gli ambiti di riconosciuto interesse storico-culturale e naturalistico

presenti in ambito collinare (nucleo storico e castello di Torrechiara lungo il T. Parma e il Parco dei Boschi dei Carrega lungo il torrente Baganza) e in ambito di pianura (Reggia di Colorno, Bosco di Torrile e ambiti naturalistici del Po);

- razionalizzare, in base ad una precisa gerarchia funzionale, la rete dei percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, separandola dalla viabilità veicolare, al fine di ricreare momenti di connessione con le testimonianze di architettura rurale (sistemi delle chiese d'argine, delle case torri e dei mulini), di archeologia idraulica e con i segni storici ancora leggibili sul territorio (centuriazione, itinerari storici);

- recuperare gli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel territorio con particolare riferimento ai nuclei urbani storici;

- rendere fruibili realtà periurbane e territoriali poco note e marginalizzate ma di grande potenzialità, attraverso interventi di sistemazione per consentire alla collettività l'accesso ad un uso non esclusivamente 'abusivistico' delle aree golenali, ma ricreativo e culturale opportunamente regolamentato.

Al fine di affrontare i rilevanti problemi di gestione e manutenzione degli ambiti fluviali il progetto ha sviluppato i primi strumenti operativi per intraprendere alcune azioni di tutela attiva ovvero interventi diretti della pubblica amministrazione sul territorio, in ragione delle seguenti linee guida, direttrici del programma di lavoro:

a. definizione degli interventi di recupero e valorizzazione degli ambiti territoriali con particolari e qualificanti potenzialità naturalistiche, paesaggistiche e storiche individuate nella fase di analisi;

b. individuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree degradate con particolare riferimento alla qualificazione ambientale degli ambiti interessati da attività estrattive pregresse e pianificate e all'individuazione degli usi sociali dei siti ripristinati;

c. individuazione delle zone meritevoli di essere proposte come "aree di riequilibrio ecologico" sulla base degli obiettivi e criteri dei programmi regionali di finanziamento degli interventi.

In particolare sono stati considerati prioritari la protezione, il restauro, la ricostruzione totale o parziale di habitat naturali o di loro componenti rappresentative di una significativa diversità biologica;

d. definizione degli interventi relativi al sistema fruitivo connesso con la rete dei percorsi verdi con riferimento sia alle problematiche "interne" all'ambito fluviale e perfluviale che all'interconnessione con il sistema territoriale. Particolare attenzione è stata posta alla verifica della compatibilità del sistema fruitivo in essere e delle ipotesi proposte con la conservazione ed evoluzione dell'ecosistema fluviale;

e. definizione degli interventi e azioni relativi all'assetto agricolo con particolare riferimento ai criteri e modalità di riconversione coerenti con le indicazioni ed i requisiti di finanziabilità

contenute nei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92;

f. verifica della compatibilità fra uso reale del suolo, destinazioni urbanistiche e scelte di progetto;

g. verifica delle condizioni di fattibilità delle proposte progettuali.

Per quanto attiene al Progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Museo del Petrolio di Vallezza" l'area di pertinenza si sviluppa tra le Valli del Taro e quella del Baganza ed è costituita da una zona geografica che da oltre 70 anni vede convivere armonicamente il paesaggio agricolo coltivato, le strutture insediative storico rurali ed infine un sistema estrattivo minerario capillarmente diffuso sulla vasta area oggetto della concessione. Il comune all'interno del quale ricade l'area di progetto sono Fornovo Taro, Sala Baganza e Terenzo.

Il sistema estrattivo di Vallezza riveste grande interesse sotto il profilo culturale, per la concezione con cui è stato realizzato e per le sue specifiche peculiarità tecnologiche: si tratta di un sistema estrattivo distribuito in un territorio agricolo, esempio unico in Italia, realizzato con metodi e strumenti tecnologici dell'inizio XX° secolo.

Obiettivi e azioni del progetto:

- fornire contributi alla conoscenza della storia del territorio e dell'insediamento industriale di Vallezza e dei suoi collegamenti con le altre aree estrattive dell'Appennino Centrale oltre che di documentare il processo di trasformazione subito dal territorio ad opera della presenza del petrolio;

- definizione di azioni di restauro dell'ambito territoriale nella sua composta connotazione agricola e industriale;

- conservazione delle testimonianze di un patrimonio culturale appartenuto al passato (officine, centrali di pompamento, oggetti, strumenti e tecnologie tipiche) attraverso la realizzazione di un "percorso museo", sparso sul territorio, per illustrare, in forma dinamica, la storia del periodo fondativo dell'industria petrolifera italiana, di spazi espositivi chiusi, di centri di documentazione, conferenze e servizi;

- proposta di un'azione di recupero del Borgo di Vallezza, attraverso il restauro degli edifici esistenti e il recupero degli spazi esterni, tuttora caratterizzati dall'antico acciottolato;

- realizzazione di un ambito di tutela naturalistica di connessione tra il Parco dei Boschi di Carrega e la Riserva del Prinzerà, con conseguenti azioni di conservazione del patrimonio esistente, di realizzazione di strutture e servizi per la pubblica fruizione e la didattica, di itinerari tematici faunistici, botanici e geomorfologici.

Si ribadisce che l'intervento di progetto è un'opera di interesse regionale prevista dalla pianificazione sovraordinata e pertanto non si riscontrano elementi di incongruità con quanto previsto dall'articolo suddetto.

Art.10.23 - Beni paesaggistici

Il PSC individua nello specifico nella "Carta Unica (1) Tutela degli elementi di naturali e paesaggistici" i seguenti elementi:

- le acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (corrispondente alla fascia di PRG previgente),

- le aree di notevole interesse pubblico tutelate con specifico provvedimento amministrativo 'Boschi di Carrega' (D.M. 30 Aprile 1966) e 'Tenuta del Ferlaro' (D.M. 25 gennaio 1966).

In relazione al loro riconoscimento quali beni paesaggistici, tali elementi sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).

Il tracciato di progetto attraversa il T. Baganza, interessando le fasce di 150 e pertanto, in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.

3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DI FELINO

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Felino è stato oggetto di una Revisione Generale approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 5 dell'08.01.1998. L'ultima Variante Parziale, approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14, è invece datata 29.03.2019.

Il tracciato di progetto si sviluppa lungo il settore settentrionale del territorio comunale e ricade nell'inquadramento cartografico della tavola PRG P.3.1 "Disciplina d'uso del suolo" di cui si riporta uno stralcio nella Tavola QRP 13.

Dall'analisi della cartografia si evince che il tracciato di progetto attraversa aree Agricole Normali E1/a normate dall'art. 44.

Le disposizioni normative dello strumento urbanistico comunale non precludono la realizzazione dell'opera in progetto, tuttavia si evidenzia che delle tavole del PRG non è individuata l'infrastruttura viaria di progetto e delle relative fasce di rispetto e, pertanto, sarà necessaria una variante dello strumento urbanistico.

Il tracciato di progetto attraversa il Rio Baganzale, interessando le fasce di 150 e pertanto, in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.

3.3 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DI COLLECCHIO

La strumentazione urbanistica del Comune di Collecchio è composta dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e dal Piano Operativo Comunale (POC) approvati originariamente con Delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 19 dicembre 2003 e successivamente oggetto di diverse varianti puntuali.

In data 27/02/2019, con Decreto di Consiglio Comunale n. 12 è stato adottato il PUG (Piano Urbanistico Generale).

In questa fase transitorie di salvaguardia valgono le norme più restrittive dei due strumenti urbanistici.

Nelle Tavole QRP 14 e QRP 15 si riportano rispettivamente gli stralci della tavola 2 del PSC e la tavola VIN 2.3 del PUG (Tutela e vincoli di natura paesaggistico-ambientale)

Dall'analisi si evince che il tracciato interessa aree di ricarica della falda – settore di tipo A, già discusso nel paragrafo 2.2, e ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, già discusso nel paragrafo 3.1.5 e pertanto non si riscontrano incompatibilità con la realizzazione dell'opera di progetto.

Si segnala che in entrambi gli strumenti urbanistici non è riportato il tracciato di progetto con le relative fasce di rispetto e pertanto sarà necessaria una variante allo strumento urbanistico vigente.

Si evidenzia infine che nella tavola dei vincoli del PUG è riportato il tratto di metanodotto interessato dal tracciato di progetto; come discusso nel 4.4.3 durante la progettazione definitiva dovranno essere presi contatti con l'ente gestore della rete di distribuzione del metano per condividere le modalità di risoluzione dell'interferenza tra il progetto stradale e la linea del metanodotto.

3.4 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PARMA

La strumentazione urbanistica comunale attualmente vigente all'interno del Comune di Parma è costituita dal Piano Strutturale Comunale (approvato con atto di C.C. n.53 del 22/07/20019) e conseguenti Piani Operativi Comunali nonché dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

Il PSC:

a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;

b) definisce quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni

richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP

- c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
- e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- f) individua gli ambiti del territorio comunale, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.

Ai sensi dell'art. 1.10 delle N.T.A. hanno valore prescrittivo le disposizioni del P.S.C. previste ai sensi dell'art.11 della L.R. 20/2000 ss.mm.ii. e quanto contenuto nei seguenti elaborati del P.S.C. e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlati:

- a) NR 4 – Aree in salvaguardia;
- b) CTG 4 - Schede dei vincoli;
- c) CTG 1A - Tavola dei vincoli: Tutele e vincoli ambientali;
- d) CTG 1B - Tavola dei vincoli: Rischio idraulico
- e) CTG 2A - Tavola dei vincoli: Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche - Monumenti urbani e territoriali da tutelare;
- f) CTG 3 - Tavola dei vincoli. Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti;

Nelle Tavole QRP 16, QRP 17 e QRP 18 si riportano gli stralci delle principali cartografie aventi valore prescrittivo, rispettivamente: CTG 01A-9 "Tutele e vincoli ambientali", CTG 02A-9 "Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche - Monumenti urbani e territoriali da tutelare" e "CTG 03-9 Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti".

3.4.1 CTG 01A-9 "Tutele e vincoli ambientali"

Il tracciato di progetto interessa i settori di ricarica di tipo A e la zona di vulnerabilità a sensibilità elevata (già discusse nei paragrafi precedenti per quanto riguarda i piani sovraordinati)

Come indicato dall'art. 6.14 *le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio comunale, individuate nella tavola CTG 01A, sono articolate in:*

- a) Aree di ricarica della falda, di cui all'Art. 6.15;

b) Zone di riserva, di cui all'Art. 6.18, in riferimento alla presenza di risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni, distinte in:

b.1 Zone di riserva istituite con l'ordinanza del Ministero dei LL.PP.1937-1966;

b.2 Zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili.

(...)

Ai sensi del comma 3 nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade

Di seguito si riporta il disposto dell'art. 6.15 "Aree di ricarica della falda"

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale, individuate nella tavola CTG 01A, sono articolate 1 in:

a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea.

2. Nelle Aree di ricarica della falda valgono le disposizioni dell'art.23 delle NTA del PTCP, dell'art.45, comma 2, delle NTA del Piano di Tutela Acque (PTA) regionale e, per quanto pertinente, quanto previsto dall'Allegato 4 alle NTA del PTCP. In relazione alle prescrizioni sulle superfici permeabili sono comunque fatte salve le aree pianificate nel PSC previgente.

3. Nelle Aree di ricarica della falda per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità.

4. Nelle aree di ricarica tipo D è vietata la realizzazione di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

5. Nelle aree di ricarica tipo A e D, inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi:

a.1 nuovi centri di deposito e stoccaggio di carburanti;

a.2 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.

b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del D.Lgs. n.258/1992 e s.m.i.;

c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive secondo quanto previsto dalla DGR n.286/2005.

6. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

7. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica, ove ammesse, di:

- a) nuovi distributori di carburanti;
- b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

In base ai disposti normativi degli articoli suddetti il progetto in esame dovrà predisporre dei sistemi di trattamento delle acque di piattaforma.

3.4.2 CTG 02A-9 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche - Monumenti urbani e territoriali da tutelare”

Il tracciato di progetto interessa le aree soggette a vincolo paesaggistico in corrispondenza dell'attraversamento del T. Baganza.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5.23 il PSC individua, nella tavola CTG 02A, le aree tutelate ai sensi del DLgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142:

a) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n.1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

(...)

3. Ai beni e alle aree indicate ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., ad eccezione dei beni di cui al comma 2 lettera a) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione Emilia-Romagna.

(...)

Il torrente Baganza non risulta ricompreso nell'elenco dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione e pertanto il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

3.4.3 “CTG 03-9 Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti”.

Nella tavola CTG 03 è riportato il tracciato dell'infrastruttura di progetto in una posizione differente rispetto al tracciato in esame e pertanto sarà necessaria una variante urbanistica per recepire il nuovo tracciato e le relative fasce di rispetto.

Da un'analisi della cartografia si evidenzia che il tracciato di progetto interessa in due punti le fasce di rispetto dei metanodotti.

Ai sensi dell'art. 8.6 il POC e il RUE disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei metanodotti. Ai sensi del comma 3 le fasce di rispetto individuate in cartografia sono indicative e necessitano di verifica con gli enti competenti in sede di attuazione degli interventi previsti nell'area interessata.

Si ribadisce che durante la progettazione definitiva dovranno essere presi contatti con l'ente gestore della rete di distribuzione del metano per condividere le modalità di risoluzione dell'interferenza tra il progetto stradale e la linea del metanodotto.

3.4.4 “CTP 04 – Rete Ecologica”

Il PSC individua la Rete Ecologica nella tavola CTP 4 suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:

- a) Rete ecologica di bacino;
- b) Rete ecologica del reticolo minore;
- c) Rete ecologica ad elementi diffusi;
- d) Rete ecologica urbana;
- e) Rete ecologica locale;
- f) Diretrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino;
- g) Rete ecologica della pianura parmense, quale recepimento e specificazione della rete ecologica individuata dal PTCP.

Come evidenziato nella figura 3.4.1 il tracciato di progetto attraversa un elemento della rete ecologica della pianura parmense, ed in particolare un “Nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione”.

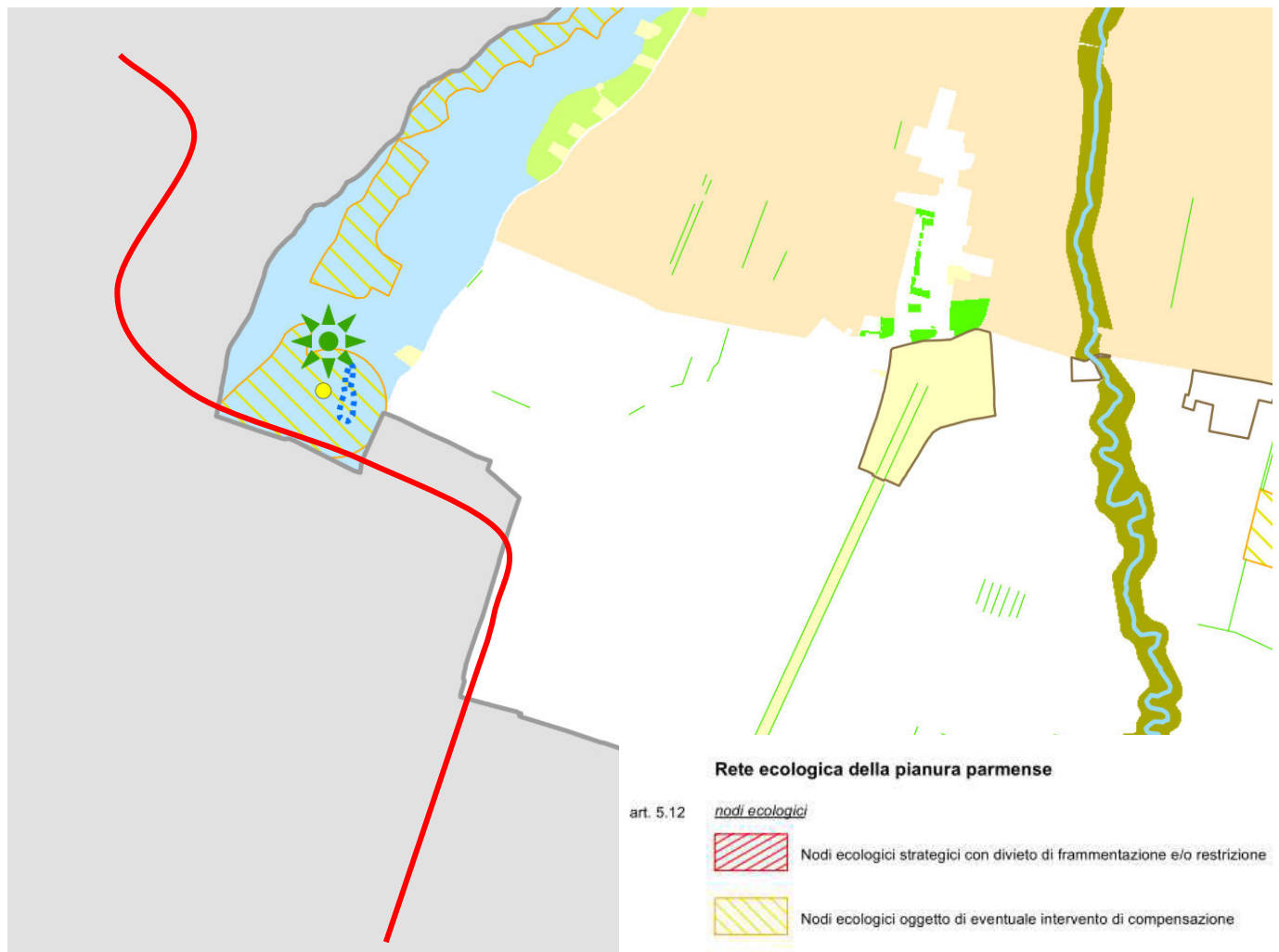


Figura 3.4.1 – Stralcio della Tavola CTP04 del PSC di Parma (in rosso il tracciato di progetto).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5.12 il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

- a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;
- b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale degli elementi della Rete;
- c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
- d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
- e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete,

- f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;*
- g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;*
- h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed impiegando potenzialmente ecotipi locali;*
- i) promuovere l'agricoltura biologica e l'attivazione di accordi agro-ambientali;*
- j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici naturali in grado di avviare un'evoluzione spontanea degli ecosistemi;*
- k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli;*
- l) evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.*

Il comma 21 dell'art. 5.12 definisce che all'interno dei Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.29bis delle NTA del PTCP.

4. INQUADRAMENTO DEI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA ED ARCHEOLOGICA

4.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "*Direttiva Uccelli*", come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "*Direttiva Habitat*". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate "Zone di Protezione Speciale" (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche definite dalla "*Direttiva Uccelli*", mentre sono denominate "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) o "proposte di Siti di Importanza Comunitaria" (pSIC), se identificate in base alla presenza delle specie faunistiche e degli habitat definiti dalla "*Direttiva Habitat*".

L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "*Natura 2000*", attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

L'Italia ha pertanto recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 8/9/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", poi modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/1/1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE" e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12/3/2003 "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97".

In particolare, tale Decreto prevede (art. 6, comma 3) che "*i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri*

interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."

Successivamente il DM 17/10/07 "Criteri minimi uniformi misure conservazione", successivamente modificato e integrato dal DM 22/01/09, integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive comunitarie.

Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" individua, inoltre, nelle Misure di conservazione lo strumento con cui si vanno a limitare e vietare le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità, affinché possano essere evitati un significativo disturbo alle specie e il degrado degli habitat per cui i Siti Natura 2000 sono stati designati.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dettato, con Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002, le Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 e, con il Decreto Ministeriale n.184 del 17 ottobre 2007, ha definito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", demandando alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree.

La normativa regionale prevede "Misure Generali di Conservazione", da applicare su tutti i Siti della regione, e "Misure Specifiche di Conservazione", che si applicano ai singoli Siti. Le Misure Generali, le Misure Specifiche e i Piani di Gestione vengono approvati dalla Regione.

Con la D.G.R. n.79 del 2018 la Regione Emilia-Romagna ha uniformato tutta la materia, rivedendo quasi tutta la normativa come specificato negli allegati:

- A. Misure Generali di Conservazione (su tutti i siti Natura 2000)
- B. Elenco delle specie floristiche e faunistiche da tutelare nei siti Natura 2000
- C. Misure sito-specifiche di conservazione dei siti Natura 2000
- D. Tipologie di interventi e attività di modesta entità esenti da valutazione d'incidenza
- E. Disciplina tecnica per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e delle opere di difesa della costa nei siti Natura 2000

Con le Misure Generali di Conservazione (Allegato A) la Regione ha completato la fase di regolamentazione comune delle attività antropiche all'interno dei Siti Natura 2000, in quanto non solo ha recepito i "Criteri minimi uniformi" nazionali delle ZPS e dei SIC, ma ha anche inserito ulteriori regole finalizzate ad una maggiore tutela della biodiversità in queste aree.

Con l'adozione di Misure Specifiche di Conservazione (Allegato B) e dei Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000, la Regione ha provveduto a dotare ciascun Sito della Rete Natura 2000 di misure regolamentari operative per la tutela effettiva a livello locale di habitat e specie d'interesse comunitario.

Con le Misure Generali di Conservazione regionali, e in particolare con l'Allegato B, si stabilisce il divieto di raccolta o cattura di alcune specie di flora e fauna inserite negli Allegati II-IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" come specie di interesse conservazionistico comunitario, nonché altre specie inserite nelle Liste rosse IUCN in quanto classificate vulnerabili o minacciate di estinzione. Di fatto, con tale provvedimento si tutelano le specie animali e vegetali autoctone più rare presenti all'interno dei Siti Natura 2000. A queste, si aggiungono tutte le specie che altri provvedimenti già proteggono da tempo sull'intero territorio regionale, quali:

- le specie vegetali tutelate dalla Legge regionale di Protezione della Flora spontanea (L.R. n.2/77);
- le specie animali che rientrano nelle Disposizioni per la tutela della Fauna Minore, categoria delle aree particolarmente protette (L.R. n.15/06), nel Regolamento della Pesca (L.R. n.11/12) oppure nella Fauna selvatica omeoterma protetta dalla Caccia (Legge n.157/92, artt. 2, 18).

Complessivamente, fanno dunque parte delle specie protette 246 taxon floristici e 293 faunistici. Per ognuno di essi viene indicato il provvedimento normativo comunitario, nazionale o regionale che ne sancisce la tutela.

Con la DGR n.1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n.79/2018 (Allegati A, B e C)" la Regione Emilia-Romagna ha rivisto la normativa in materia di gestione e regolamentazione delle attività nei Siti Natura 2000.

L'area di progetto ricade esternamente al sito della Rete Natura 2000 SIC IT4020001 "Boschi di Carrega, dal quale dista circa 1 km ed è separata fisicamente dal sito tutelato dall'abitato di Sala Baganza e dalla S.P. 15 di Calestano.

Ai sensi della D.G.R. n. 1191/07 l'ambito d'applicazione della valutazione d'incidenza è costituito da tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono avere un'incidenza significativa su habitat o su specie animali e vegetali d'interesse comunitario.

Inoltre, la stessa delibera regionale al paragrafo 4.4 *Rapporto tra la Valutazione d'Incidenza e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)* specifica che *per tutti i progetti soggetti alle procedure di cui alla L.R. n. 9/99 (n.d.r. oggi abrogata e sostituita dalla L.R. 4/2018) ubicati completamente all'esterno dei siti Natura 2000, l'autorità competente alla loro approvazione deve mostrare, esplicitandolo, di avere svolto la pre-valutazione d'incidenza o la valutazione d'incidenza, nei confronti dei siti limitrofi all'area d'intervento.*

La Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 2007 stabilisce anche l'autorità competente alla Valutazione di incidenza di un progetto o un intervento (par. 3.2, tabella D) la cui l'ubicazione è esterna ai siti Natura 2000 e questi sono interamente esterni ad un'area naturale protetta, qualora fosse riscontrabile un'incidenza negativa significativa l'ente competente sarebbe l'ente che approva il progetto, ovvero la Regione Emilia Romagna previa istruttoria di ARPAE SAC, sezione di parma (Tabella 4.1.1).

Tabella 4.1.1 - Estratto della tabella D del par. 3.2 della D.G.R. n. 1191/2007.

Ubicazione del progetto rispetto al sito Natura 2000	Autorità competente alla pre-valutazione	Incidenza negativa significativa	Autorità competente alla valutazione d'incidenza
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Assente ^(A)	Nessuna
Esterna	Ente che approva il progetto (senza modulo di pre-valutazione)	Presente ^(A)	Ente che approva il progetto (con studio di incidenza)

^(A) Nel caso di un progetto o di un intervento ubicato all'esterno di un sito della Rete Natura 2000, l'autorità che approva il progetto valuterà l'iter procedurale da adottare e, quindi, se procedere o no con la valutazione d'incidenza. Per i progetti o gli interventi ubicati all'esterno non va compilato il modulo di pre-valutazione di incidenza (Modulo A1 o A2), in quanto se l'autorità competente all'approvazione del progetto o dell'intervento ritiene opportuno l'avvio della procedura di incidenza si inizia direttamente con la fase 2.

Nel caso specifico, considerata la distanza fra l'area d'intervento ed il sito tutelato e considerando inoltre l'area di progetto è separata fisicamente dal sito tutelato dall'abitato di Sala Baganza e dalla S.P. 15 di Calestano, non si ritiene che le attività di cantiere e le attività in progetto potranno determinare effetti negativi nei confronti dei siti presi in esame; non si ritiene, quindi, necessario sottoporre il progetto a procedura di valutazione di incidenza.

4.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Secondo la definizione data dal D.lgs. 42/2004 all'articolo 2, comma 2, sono individuati come beni culturali *“le cose immobili e mobili che, [...], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”*.

Al comma 3 il medesimo articolo definisce come beni paesaggistici *“gli immobili e le aree [...] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”*.

L'articolo 136 individua come immobili e aree di notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- a) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- b) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;*
- c) *le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

L'articolo 142 definisce come aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico:

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) *i vulcani;*
- m) *le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.*

All'interno dell'area di interesse i beni culturali e paesaggistici individuati risultano essere:

- la zona panoramica detta Boschi di Carrega risulta vincolata ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 aprile 1966 Decreto Ministeriale di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Carrega nel Comune di Sala Baganza (Parma). Il Decreto recita: *“Il Ministero per la Pubblica Istruzione vista la Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, visto il regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della Legge predetta, esaminati gli atti, considerato che la commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Boschi Carrega nel Comune di Sala Baganza; considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del Comune di Sala Baganza (Parma); vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale di Sala Baganza; considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza panoramica per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare pregiate, denominato Boschi Carrega, godibile dalle strade di Maitico, Talignano fino alla località detta Capanna per tutta la costa fino alla strada vicinale di Codogno; decreta: la zona sita nel territorio del Comune di Sala Baganza (Parma) denominata Boschi Carrega ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada comunale di Taligliano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando il podere La Costa Capanna favale incontra il Rio Salvara e lungo questo fino a trovare il Torrente Scodogna. Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con Rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quello di Maiatico. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione Provinciale per la Tutela delle bellezze naturali di Parma. La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il Comune di Sala Baganza provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata. La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa”.* **La zona panoramica detta Boschi di Carrega non sarà interessata dagli interventi di progetto;**
- la zona boscosa e i declivi erbosi denominata Carrega Ludedio risulta vincolata ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 1965 Decreto Ministeriale di notevole interesse pubblico dei boschi Carrega Lucedio

nel Comune di Collecchio (Parma). Il decreto recita: *“il Ministro per la Pubblica Istruzione vista la Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto il Regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; esaminati gli atti; considerato che la Commissione Provinciale di Parma per la Protezione delle Bellezze Naturali, nella adunanza del 18 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i Boschi Carrega-Lucedio siti nel Comune di Collecchio; considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata Legge, all'albo del Comune di Collecchio; visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa. Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza, per i magnifici boschi e i declivi erbosi, godibili dalla Strada Comunale del Conventino e dalla Strada Statale della Cisa; decreta: la zona sita nel territorio del Comune di Collecchio, costituita dai Boschi Carrega-Lucedio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella Legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal punto di incontro fra i territori del Comune di Collecchio e quelli del Comune di Sala Baganza là dove la Strada Comunale del Casino dei Boschi (s.b.) prende la denominazione di Strada Comunale del Conventino seguendo la Strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali di Parma. La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il Comune di Collecchio provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della Gazzetta Ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata. La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa”.* **La zona boscosa e i declivi erbosi denominata Carrega Ludedio non saranno interessati dagli interventi di progetto;**

- il torrente Baganza e il Rio Baganzale con le relative aree a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, **entrambi interessati dagli interventi di progetto;**
- le aree forestali o boschi posti lungo le sponde destra e sinistra del Torrente Baganza, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g), comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004. In accordo con le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 del D. Lgs 227/2001 la Regione Emilia Romagna ha individuato all'interno delle Prescrizioni di massima di polizia forestale i valori

minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco. In particolare la Regione Emilia Romagna definisce *“soprasuoli boschivi, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20”*, **interessati dagli interventi di progetto**;

- il Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega, istituito con DPGR n. 136 2/03/1982, e sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera f), comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, **non interessato dagli interventi di progetto**.

Si evidenzia inoltre che il tracciato di progetto interessa le fasce di 150 m soggette a tutela del Torrente Baganza e del Rio Baganzale; pertanto, in sede di progettazione definitiva dovrà essere acquisita l'Autorizzazione paesaggistica, come richiesto ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (cfr. art. 142, lettera c).

In allegato al presente Studio è fornito un approfondimento specifico relativo agli aspetti paesaggistici interessati dall'intervento di progetto, cui si rimanda per maggiori dettagli.

PROVINCIA DI PARMA

PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

Verifica di assoggettabilità a VIA

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico

ALLEGATI CARTOGRAFICI



UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

Variante al PAI

- limite tra la Fascia A e la Fascia B
- limite tra la Fascia B e la Fascia C
- - - limite esterno della Fascia C
- limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

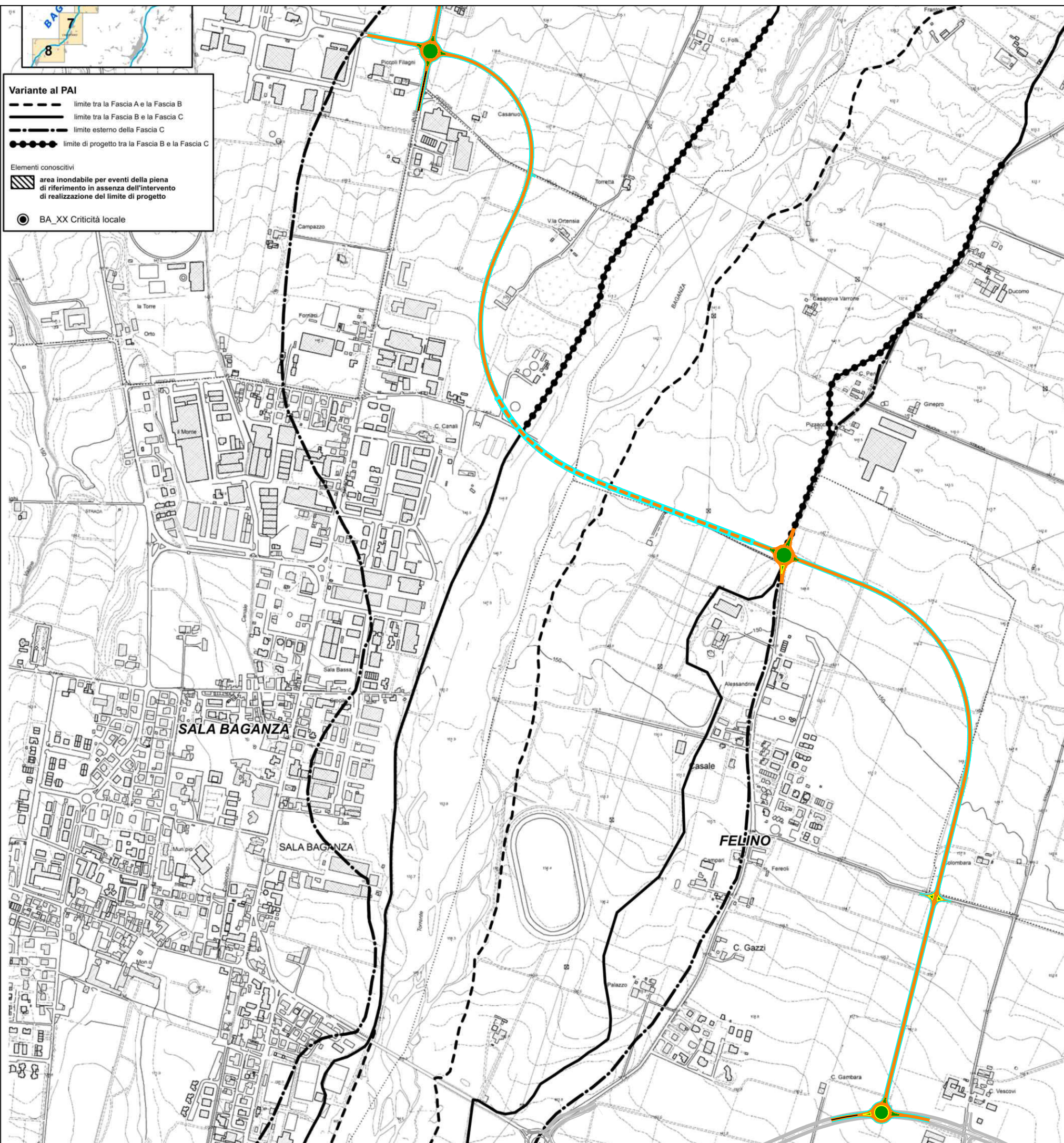
Elementi conoscitivi

- area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto

- BA_XX Criticità locale

S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente

VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15



AMBITER S.r.l.

via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 01 - Stralcio Atlante Fasce Fluviali Variante PAI

"Tavola 4 - Ottobre 2016"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753





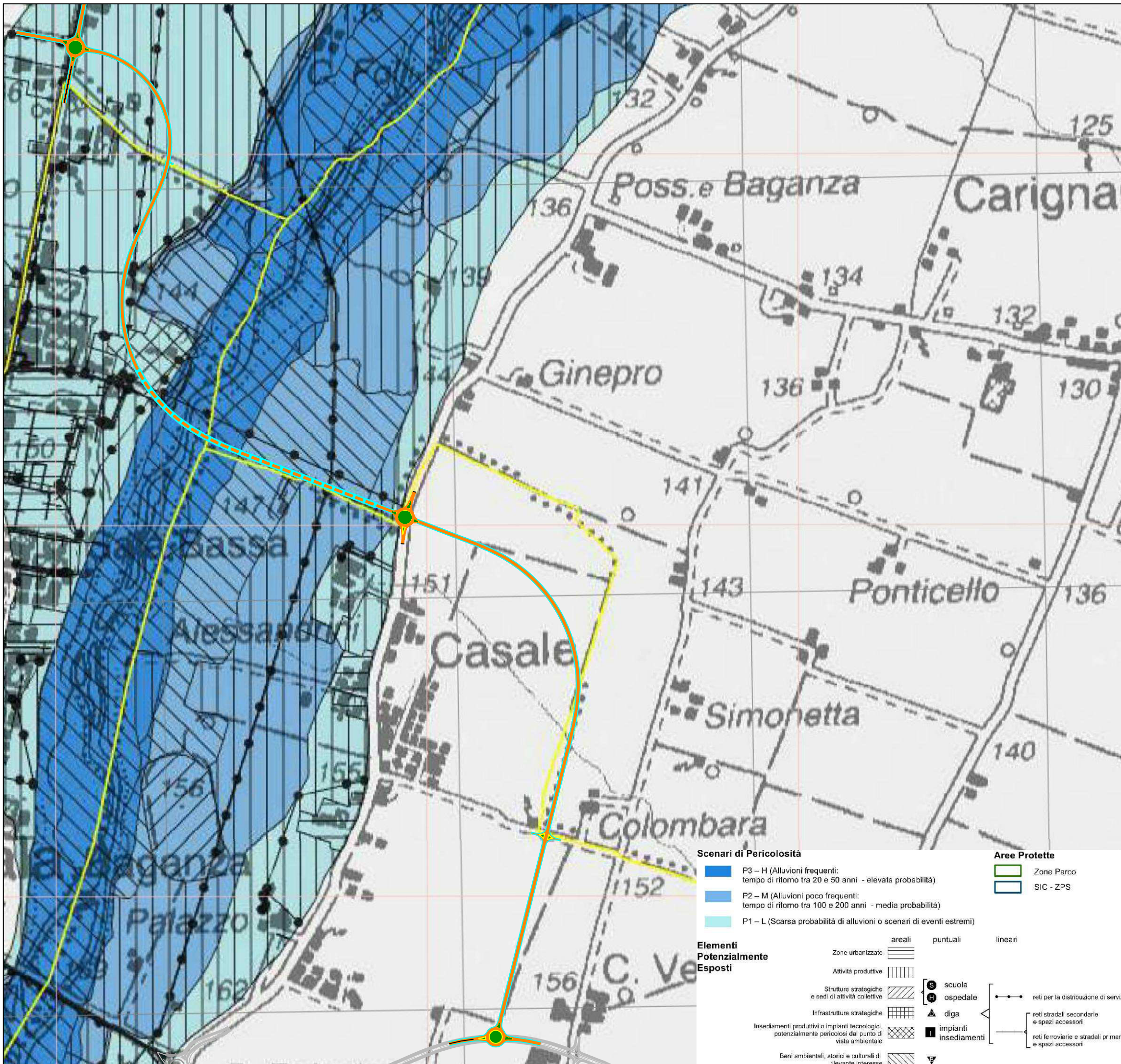
UBICAZIONE **Provincia di Parma**
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**


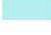
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15



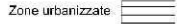


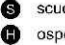

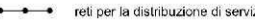

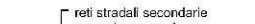


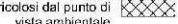
Scenari di Pericolosità

-  P3 - H (Alluvioni frequenti:
tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
-  P2 - M (Alluvioni poco frequenti:
tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
-  P1 - L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi)

Aree Protette

-  Zone Parco
-  SIC - ZPS

**Elementi
Potenzialmente
Esposti**

- | | areali | puntuali | lineari |
|--|---|--|---|
| Zone urbanizzate |  | | |
| Attività produttive |  | | |
| Strutture strategiche
e sedi di attività collettive |  |  scuola
 ospedale |  reti per la distribuzione di servizi |
| Infrastrutture strategiche |  |  diga |  reti stradali secondarie
e spazi accessori |
| Insedimenti produttivi o impianti tecnologici,
potenzialmente pericolosi dal punto di
vista ambientale |  |  impianti
insediamenti |  reti ferroviarie e stradali primarie
e spazi accessori |
| Beni ambientali, storici e culturali di
rilevante interesse |  |  | |

AMBITER S.r.l.
via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 02 - Stralcio Piano Gestione del Rischio di Alluvioni
"Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753





UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

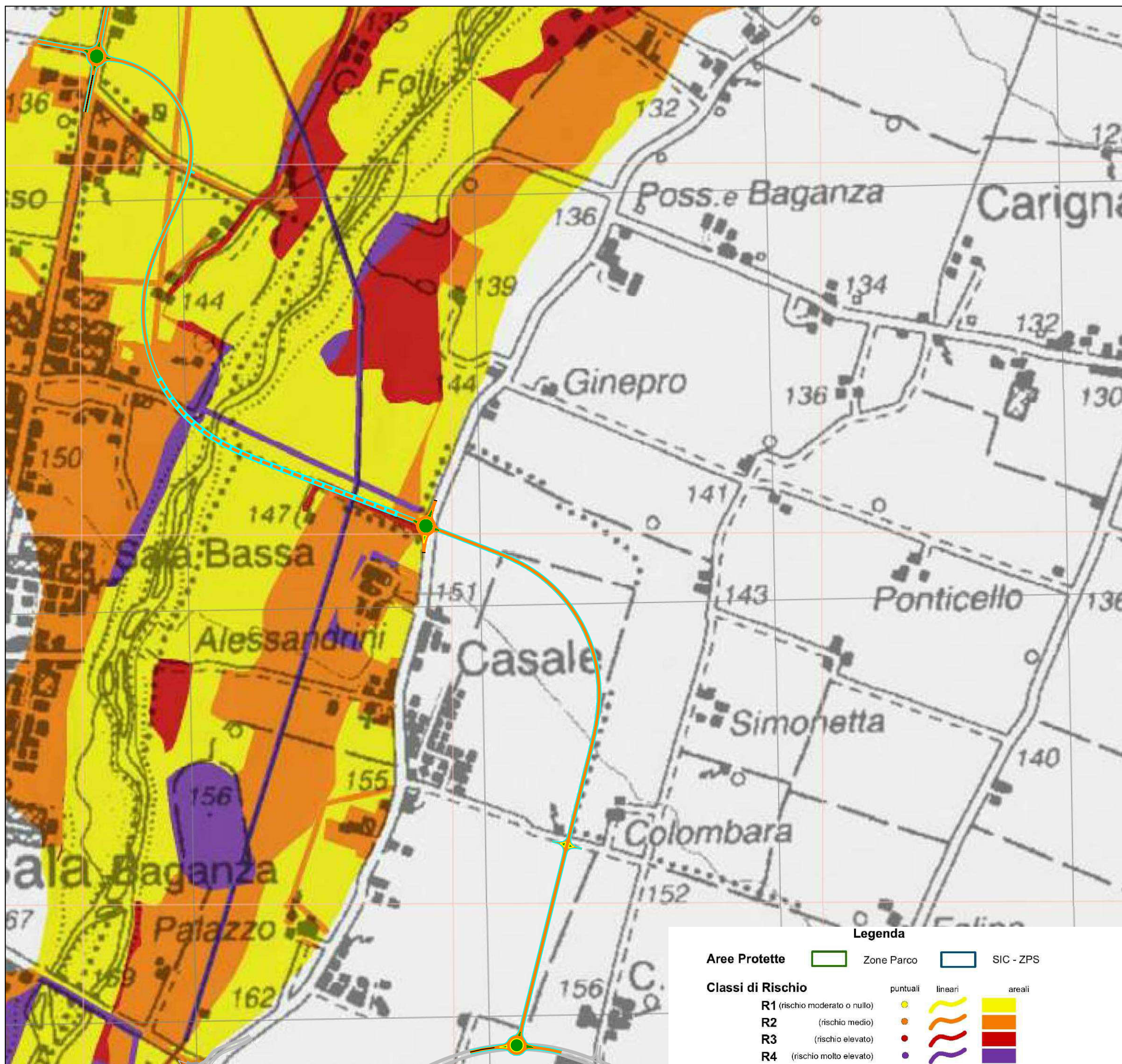


TAVOLA: QRP 03 - Stralcio Piano Gestione del Rischio di Alluvioni

"Mappa del rischio potenziale"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753





UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda PTCP

Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

Zone di tutela ambientale ed idraulica dai corsi d'acqua (art. 12)

Zone di deflusso di piena (art. 13)

Ambito A1 - Alveo

Ambito A2

Limiti di progetto (art. 12)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12 bis)

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 13 bis)

Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

Corsi d'acqua meritevoli di tutela

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

Zone di tutela naturalistica

Dossi

Calanchi meritevoli di tutela

Parchi regionali con P.T.P. approvato

**Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico
e testimoniale**

Aree di accertata consistenza archeologica

Zone di tutela della struttura centuriata

Elementi della centuriazione

Bonifiche storiche

Varianze specifiche di adeguamento del P.T.C.P. alla "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del
bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona
confluenza Baganza"

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 13 PTCP)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTCP)

Per tali zone, le fasce di tutela idraulica (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Limiti di progetto) sono state
definite dalla Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (allegato Var. PAI - Fascia di tutela fluviale).
Per l'applicazione dei vincoli e delle fasce di tutela di carattere idraulico, in tali zone, si rimanda alle Norme
Tecniche di Attuazione del PAI.

S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente

VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15

TAVOLA: QRP 04 - Stralcio Tavola C.1.6 PTCP

SCALA: 1:15.000

COMMESSA

1753

AMBITER S.r.l.

via Niccolò, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it











UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
-  Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15
-  Ambiti di rilievo paesaggistico (art. 40)
-  Aree di valore naturale ambientale (art. 39)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva (art. 42)

AMBITER S.r.l.

via Niccolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it

TAVOLA: QRP 05 - Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753



UBICAZIONE **Provincia di Parma**
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

AUTOSTRADE

- Autostrada esistente
- Autostrada di progetto (corridoio TI-BRE)

VIABILITA' ORDINARIA

Viabilità primaria di interesse regionale

- Tronchi stradali esistenti
- Tronchi stradali esistenti da potenziare
- Tronchi stradali di progetto

Viabilità primaria di interesse interprovinciale

- Tronchi stradali esistenti
- Tronchi stradali esistenti da potenziare
- Tronchi stradali di progetto

Viabilità primaria di interesse provinciale

- Tronchi stradali esistenti
- Tronchi stradali esistenti da potenziare
- Tronchi stradali di progetto

Viabilità secondaria di interesse provinciale

- Tronchi stradali esistenti
- Tronchi stradali esistenti da potenziare
- Tronchi stradali di progetto

- Collegamenti interallivi

NODI STRADALI E OPERE D'ARTE RILEVANTI

- Caselli autostradali esistenti
- Caselli autostradali da adeguare
- Caselli autostradali di progetto
- Svincoli da adeguare e/o di progetto
- Ponti/Viadotti da adeguare e/o di progetto
- Corridoio infrastrutturale di 500m per lato

S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente

VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15

Perimetro Cassa di espansione T. Baganza

**TAVOLA: QRP 06 - Stralcio Tavola C.11.1 PTCP "Gerarchia
funzionale della rete stradale"**

SCALA: 1:15.000

COMMESSA

1753

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it





UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

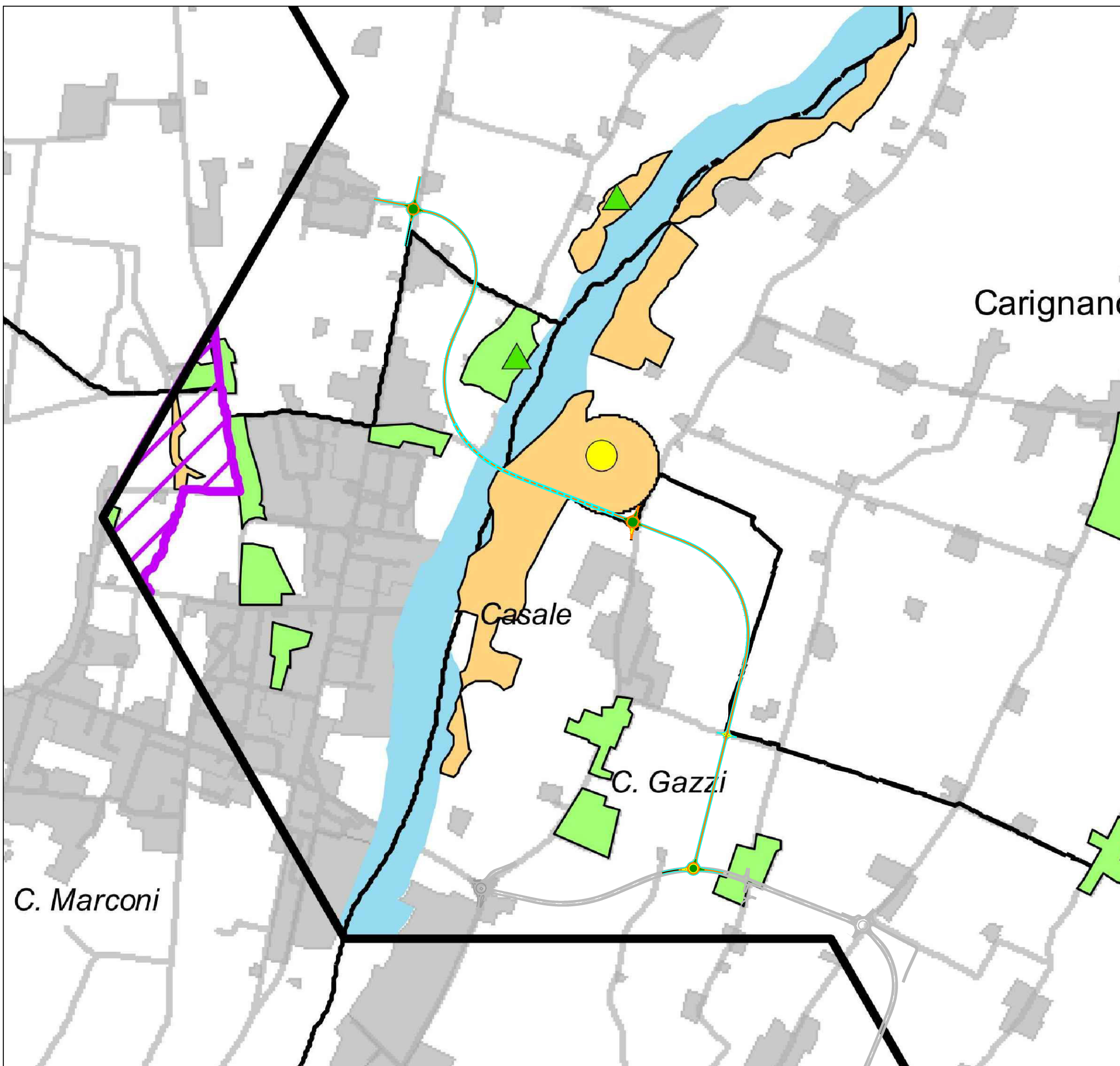
Legenda

- Limiti amministrativi
∧ Confine area di studio
- Elementi della Rete Ecologica**
- Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione
 - Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione
 - Stepping Stone
 - Corridoi ecologici primari
 - Perimetro Aree Protette ai sensi della LR 6/2005 e Rete Natura 2000
 - Corridoi ecologici secondari

Interventi progettuali di indirizzo

- Allargamento nodo
- Sottopasso faunistico
- Dissuasore faunistico
- Fascia ripariale
- Filari e fasce arboree agricole o stradali
- Interventi inerenti aree ad attività di caccia
- Nuova area naturale
- Interventi e mitigazioni impatti attività agricole nell'intorno
- Ripristino funzionale di zone umide
- Limitazione velocità automobilistica
- Riconnessione nodo

- S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
- VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15



AMBITER S.r.l.

via Niccolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 07 - Stralcio Tavola C.5 b1 PTCP "La Rete
Ecologica della Pianura Parmense"

SCALA: 1:15.000

COMMESSA
1753





UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma









PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15




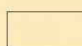

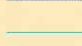
Legenda

-  Località con presenza di sfioratori di piena
-  Località con rete fognaria depurata a livello privato con A.E.<50
-  Località con rete dotata di sfioratore
-  Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento
-  Depuratore
-  Località con depuratore e con scaricatore di piena
-  Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato
-  Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato e con scaricatori di piena

CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE

-  Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità

-  poco vulnerabile
-  vulnerabilità a sensibilità attenuata
-  vulnerabilità a sensibilità elevata
-  Bacini idrografici
-  Area di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale (D.G.R. 2006/167)
-  Rete idrografica

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 08 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 6d
"Approfondimento in materia di tutela delle acque"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753





UBICAZIONE **Provincia di Parma**
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15

Legenda

-  Pozzi ad uso acquedottistico
-  Isocrone 60 giorni - zona di rispetto ristretta
-  Isocrone 180 giorni - zona di rispetto allargata
-  Zona di rispetto allargata geometrizzata dal
PSC del Comune di Parma
-  Zona di rispetto 200 m
-  Fontanile attivo
-  Fontanile parzialmente attivo
-  Fontanile inattivo
-  Zone di rispetto fontanili 200 m
-  Zone di tutela allargata dei fontanili
-  Zone di tutela assoluta dei fontanili
-  Zona di protezione settore A
-  Zona di protezione settore B
-  Zona di protezione settore C
-  Zona di protezione settore D
-  Area di riserva idrica

AMBITER S.r.l.

via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 09 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 "Aree di
salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed
emergenze naturali"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753



UBICAZIONE Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

- S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
- VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15

LEGENDA

- Confine comunale
- Corsi d'acqua e bacini lacustri principali
- Perimetro del territorio urbanizzato
- Ambiti interessati da Piani Attuativi convenzionati / P.d.R.

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI - Titolo III

Aree per attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovramunicipale (Art. 3.8)

- Centro culturale 'Rocca Sanvitale'
- Centro sportivo polivalente del capoluogo
- Sedi del centro parco 'Casinetto' e 'Levati'

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - Titolo IV

- Centri storici (Art. 4.2)
- Nuclei rurali di antico insediamento (Art. 4.2)
- Edifici di valore storico architettonico - beni culturali (Art. 10.22)
- Riferimento alle schede dei nuclei rurali

TERRITORIO URBANIZZATO - Capo I

- Ambiti urbani consolidati - AC (Art. 6.1)
- Ambiti urbani consolidati interessati da Piani Attuativi convenzionati - AC* (Art. 6.2)
- Ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale - ART (Art. 6.3)

TERRITORIO URBANIZZABILE - Capo II

- Ambiti per nuovi insediamenti già previsti dal P.R.G. pervigente confermati - ANC (Art. 7.1)
- Ambiti per i nuovi insediamenti - AN (Art. 7.2)

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - Capo III

- Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale consolidati - APC (Art. 8.1)
- Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale interessati da P.A. convenzionati - APC* (Art. 8.2)
- Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale da riqualificare - APR (Art. 8.3)
- Ambiti specializzati per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale già previsti dal PRG pervigente confermati - APNC (Art. 8.4)
- Ambiti specializzati per attività produttive di sviluppo di rilievo comunale - APN (Art. 8.5)

TERRITORIO RURALE - Titolo VI

Ambiti del territorio rurale (Art. 9.4)

- Ambiti agricoli periurbani (Art. 9.5)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. 9.6)
- Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale (Art. 9.7)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA' - Titolo II

Principali infrastrutture viarie

- Strade extraurbane principali esistenti (tipo B)
- Strade extraurbane principali di progetto (tipo B)
- Strade extraurbane secondarie esistenti (tipo C)
- Strade extraurbane secondarie di progetto (tipo C)
- Strade urbane interquartiere e di quartiere (tipo E)
- Strade urbane interquartiere di progetto (tipo E)
- Tratto di strada provvisorio ed alternativo a quello da realizzarsi con l'attuazione dell'ambito AN.5
- Percorsi ciclabili di valenza territoriale

AMBITER S.r.l.

via Niccolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



**TAVOLA: QRP 10 - Stralcio PSC Sala Baganza "Carta degli ambiti
e delle trasformazioni territoriali"**

SCALA: 1:10.000

**COMMESSA
1753**



UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

	Aree cimiteriali
	Ambiti di rispetto cimiteriale (Art. 10.28)
	Corridoi di salvaguardia infrastrutturale (Art. 10.29)
	Strade extraurbane secondarie esistenti (tipo C) (Art. 10.30)
	Strade urbane interquartiere esistenti (tipo F) (Art. 10.30)
	Strade urbane interquartiere di progetto (tipo F) (Art. 10.30)
	Fascia di rispetto = 30m (strade tipo C) (Art. 10.30)
	Fascia di rispetto = 20m (strade tipo F) (Art. 10.30)
	Fasce di rispetto ai metanodotti (Art. 10.31)
	Fasce di rispetto agli oleodotti (Art. 10.32)
	Elettrodotti ad alta tensione
	Elettrodotti a media tensione
	Fasce di rispetto agli elettrodotti (Art. 10.33)
	ad alta tensione (DPA = 32 m)
	a media tensione (DPA = 11 m)
	Pozzi di captazione di acque destinate al consumo umano
	Fasce di rispetto ai punti di captazione di acque destinate al consumo umano (Art. 10.34)
	Area di pertinenza dell'impianto di depurazione
	Ambito di rispetto all'impianto di depurazione (Art. 10.35)
	Deposito Aeronautica Militare
	Servitù militare a protezione del Deposito Aeronautica Militare
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile (Art. 10.36)	
	Antenne per la telefonia mobile
	Antenne per l'emittenza radio e televisiva
	Fascia di rispetto - ricevitori sensibili (200 m)
	Fascia di rispetto - luoghi urbanizzati (300 m)
	Corsi d'acqua e bacini lacustri
	Territorio urbanizzato
	Territorio urbanizzabile
	Confine comunale

S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente

VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15

**TAVOLA: QRP 11 - Stralcio PSC Sala Baganza "Fasce di rispetto
e tutela"**

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it



COMMESSA
1753



UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

	Sistema collinare-montano (Art. 10.1)
	Crinali principali
	Crinali secondari
	Sistema forestale e boschivo (Art. 10.2)
	Corsi d'acqua meritevoli di tutela (Art. 10.3)
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 10.4)
	Calanchi meritevoli di tutela (Art. 10.5)
	Zone di tutela naturalistica (Art. 10.6)
	Siti "Rete Natura 2000" (Art. 10.7)
	Parco Regionale dei Boschi di Carrega (Art. 10.8)
	Area contigua al Parco Regionale dei Boschi di Carrega (Art. 10.8)
	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art. 10.9)
	Unità di paesaggio (Art. 10.10)
	Viabilità panoramica (Art. 10.11)
Tutela degli elementi di interesse storico e culturale Beni paesaggistici (Art. 10.23)	
	Boschi di Carrega e Tenuta del Ferlario
	Fascia di tutela di 150 metri delle acque pubbliche
	Corsi d'acqua e bacini lacustri
	Tessuti urbanizzati di antico impianto
	Tessuti urbanizzati di impianto recente
	Confine comunale

	S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
	VIABILITA' DI PROGETTO
	Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15

TAVOLA: QRP 12 - Stralcio PSC Sala Baganza "Tutela degli
elementi naturali e paesaggistici"

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



COMMESSA
1753

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

 VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15



1000

100

100

100

100

100

100

100

100

computer.it

info@am

w.ambiter.

TAFax 0521-94

1




UBICAZIONE **Provincia di Parma**
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

 **VIABILITA' DI PROGETTO**
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P.15

- Legenda**
- --- --- Confine comunale
 - TUTELA DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO**
 - Area di accertata e rilevante consistenza archeologica (art.21 del PTPR; art.16 del PTCP e art.142 del D.Lgs n.42/2004)
 - Zone di tutela di elementi della centuriazione (art.21 del PTPR; art.16 del PTCP)
 - Altri siti archeologici (Cfr. Schede del Vincoli)
 - Elementi della centuriazione (art.21 del PTPR e art.16 del PTCP)
 - Viabilità storica (art. 19 del PTCP)
 - Vincoli ai sensi D.Lgs 42/2004, aree artt. 10 e 12 e relative aree di pertinenza**
 - Area vincolata ai sensi D.Lgs 42/2004
 - Edificio vincolato ai sensi D.Lgs 42/2004
 - Edifici di interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale e relativo numero di scheda (Titolo III e V del PUG)**
 - Categoria RS
 - Categoria A.1
 - Categoria A.2
 - Categoria A.3
 - Categoria A.4
 - Edifici privi di interesse storico-architettonico culturale e testimoniale (art.5.3 del Titolo V del PUG)**
 -
 - DOVAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI**
 - Limiti di rispetto cimiteriale (art.4 e art.14 della L.R. n. 19/2004)
 - Limiti di rispetto dei depuratori (Deliberazione C.I.T.A.I. del 04/02/1977)
 - Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (art. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/1980)
 - Limiti di rispetto stradale (art. 2.9 del PUG e art. 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 485/1992)
 - Metanofito (D.M. 24/11/1984)
 - Discarica Campinello (in gestione post-mortem - campo folcloristico)
 - Elettrodotti AT e MT a relative distanze di approssimazione (DPA), cabina AT (D.M. 28/05/2008 e DGR n. 107/2001)**
 - Distretto III
 - Rispetto elettrodotto MT
 - Rispetto elettrodotto AT
 - Cabina AT
 - Limiti di rispetto dei pozzi di acqua ad uso potabile**
 - Zone di rispetto dei pozzi di acqua ad uso potabile (art.23 del PTCP e art.94 del D.Lgs n.152/2006)
 - Rispetto pozzi a uso industriale di tipo alimentare (art.23 del PTCP e art.94 del D.Lgs n.152/2006)
 - Zone di rispetto ristretta (isocrona 60 gg.) (DGR n.1013 02/07/2008)
 - Zone di rispetto allargata (isocrona 180 gg.) (DGR n.1013 02/07/2008)
 - TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO**
 - Area di inondazione per piena catastrofica (art.13 bis del PTCP)
 - Area di ricarica della falda - settore di tipo A (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
 - Area di ricarica della falda - settore di tipo B (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
 - Area di ricarica della falda - settore di tipo C (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
 - Area soggetta a vincolo idrogeologico
 - Area a pericolosità geomorfologica moderata: depositi alluvionali (art.22 bis del PTCP)
 - Area a pericolosità geomorfologica moderata: depositi di conoide alluvionale (art.22 bis del PTCP)
 - Area a pericolosità geomorfologica moderata: detrito di versante (art.22 bis del PTCP)
 - Area a pericolosità geomorfologica elevata: frane quiescenti (art.22 del PTCP)
 - Area a pericolosità geomorfologica molto elevata: frane attive (art.21 del PTCP)
 - Stabilimenti a rischio di incendio rilevante (art.37 bis del PTCP; art. 1° del D.M. 09/05/2001)

AMBITER S.r.l.

via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 15 - Stralcio Tavola VIN 2.3 del PUG di Collecchio
"Tutela e vincoli di natura paesaggistico-ambientale)

SCALA: 1:5.000

COMMESSA
1753



UBICAZIONE

Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

- S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
- VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15

AMBITI DI GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

- art. 5.6 Parco Fluviale Regionale del Taro (L.R. n.6/2005 e s.m.i.)
- art. 5.7 Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale)
- art. 5.3 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

- art. 5.10 Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua
- art. 5.10 Corsi d'acqua meritevoli di tutela
- art. 5.10 Corsi d'acqua di particolare pregio comunale
- art. 5.11 Aree di riequilibrio ecologico istituite
- art. 5.11 Aree di riequilibrio ecologico di progetto
- art. 5.13 Sistema boschivo e arbustivo
- art. 5.13 Aree protette a rischi d'incendi (L.428/93; L.353/00)
- art. 5.15 Zone di tutela dei fontanili, tutela assoluta
- art. 5.15 Zone di tutela dei fontanili, tutela allargata

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

AREE DI RICARICA DELLA FALDA

- Settori di ricarica di tipo A
- Settori di ricarica di tipo B
- Settori di ricarica di tipo D

ZONE DI RISERVA PER POZZI IDROPOTABILI

- Zona di riserva n.1 istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966
- Zone di riserva per pozzi idropotabili

ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

- Zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata
- Zone a vulnerabilità a sensibilità elevata
- Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

ZONE DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI IDROPOTABILI

- Zona di tutela assoluta

ZONE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI

- Zona di rispetto ristretta (60 gg. o 200 m)
- Zona di rispetto allargata (180 gg.)

Confini comunali

ZONE DI PROTEZIONE
DEGLI ACQUIFERI
SOTTERRANEI
art. 6.14

AMBITER S.r.l.

via Niccolò di 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 16 - Stralcio CTG 01A del PSC di Parma "Tutela e
vincoli ambientali"

SCALA: 1:10.000

COMMESSA
1753





UBICAZIONE **Provincia di Parma**
Comuni di Felino, Sala Baganza,
Collecchio, Parma




**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE






Legenda

-  S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
-  VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15



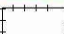
Centri storici

- art. 2.8  Città storica (D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1)
- art. 2.10  Ambito urbano di riqualificazione "Esterna" di interesse storico testimoniale (D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1)
- art. 2.9  Centri storici minori (D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1)



Aree ed elementi di interesse storico-architettonico

- art. 5.18  Beni culturali tutelati (D.Lgs 42/2004, art. 10)
- art. 5.18  Beni culturali tutelati - Vincolo di tutela insediativa (D.Lgs 42/2004, art. 45)
- art. 5.19  Edifici di interesse storico-architettonico (PSC)
- art. 5.20  Parchi ed aree verdi da tutelare (PSC)
- art. 5.21  Area di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare (PSC)

Aree di interesse paesaggistico

- art. 5.23  Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004, art. 142)
- art. 5.23  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136)
- art. 5.24  Aree di interesse paesaggistico e ambientale (PSC)

Aree archeologiche

- art. 5.26  Vincolo archeologico (D.Lgs 42/2004, art. 3)
- art. 5.26  Vincolo archeologico - tutela insediativa (D.Lgs 42/2004, art. 45)

AMBITER S.r.l.
via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it



TAVOLA: QRP 17 - Stralcio CTG 02A del PSC di Parma
"Monumenti urbani e territoriali da tutelare"

SCALA: 1:5.000

COMMESSA
1753



UBICAZIONE

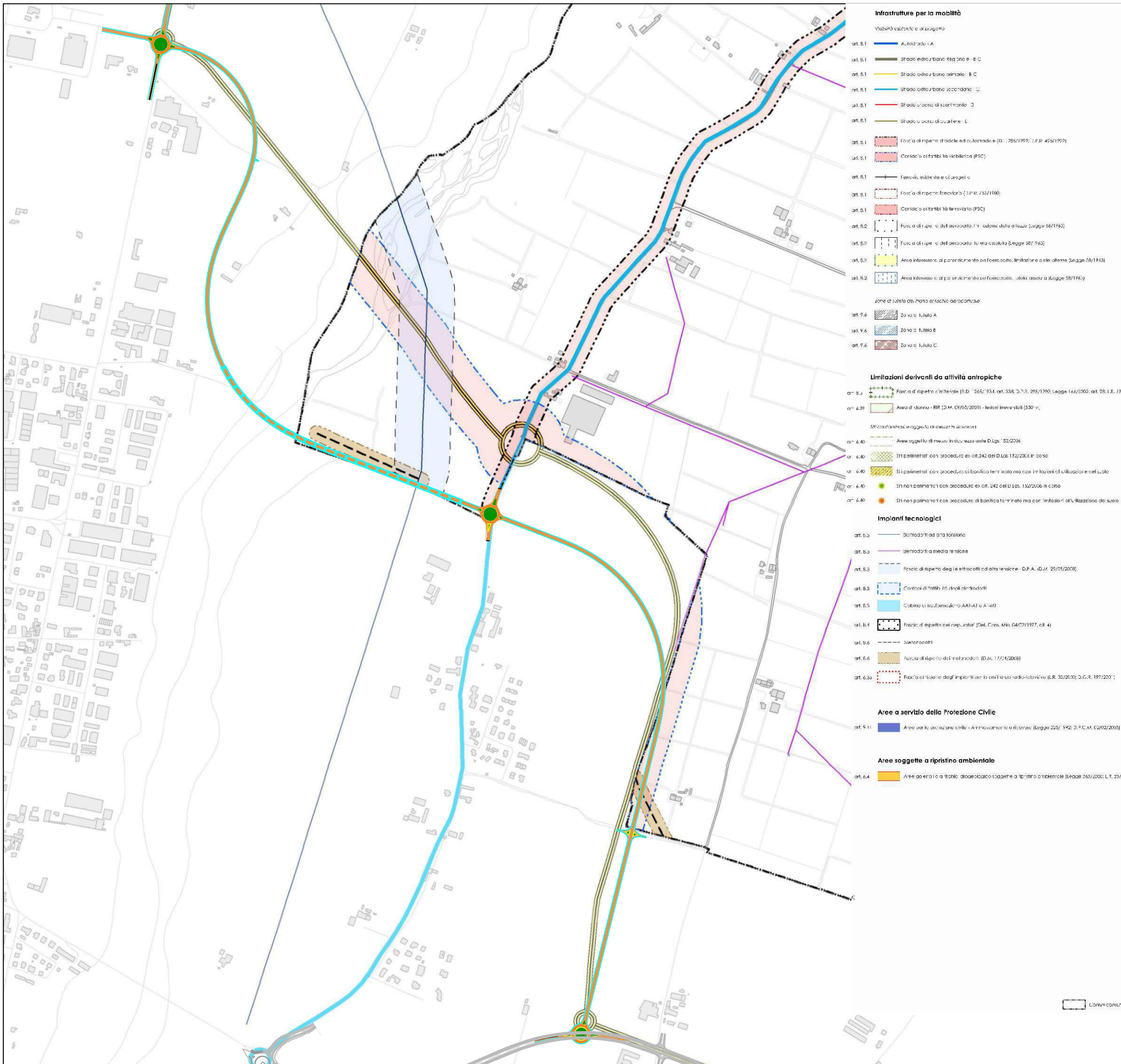
Provincia di Parma
Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio, Parma

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DELLA PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA
PEDEMONTANA) E LA SP15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Legenda

- S.P. 121 R - Nuova Pedemontana esistente
- VIABILITA' DI PROGETTO
Pedemontana fra la S.P. 121 R e la S.P. 15



AMBITER S.r.l.
via Nicolodi, 5/A - 43126 Parma - tel. 0521-942630
fax 0521-942436 - www.ambiter.it - info@ambiter.it

TAVOLA: QRP 18 - Stralcio CTG 03 del PSC di Parma "Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti"

SCALA: 1:10.000